

BOZZE DI STAMPA
9 aprile 2015
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.300

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché al fine», inserire le seguenti: «di assicurare al cittadino tempi certi nell'erogazione dei servizi, e».

1.301

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «servizi alla persona», inserire le seguenti: «come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.302

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1), primo periodo, dopo le parole: «uffici pubblici», inserire le seguenti: «, nonché di pervenire all'erogazione dei servizi in tempi certi e garantiti.».

1.303

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la parola: «entro», inserire le seguenti: «e non oltre.».

1.304

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.305

FUCKSIA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzandone funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

1.306

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando

allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

1.307

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti».

1.308

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis). Prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

1.309

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis). Previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.310

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«*n-bis*) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.311

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) garantire la piena condivisione e il puntuale aggiornamento tra le banche dati e le anagrafi che delle diverse amministrazioni al fine di realizzare un pieno coordinamento, formale e sostanziale, delle stesse e conseguire un quadro quanto più completo possibile delle informazioni già a disposizione della pubblica amministrazione».

1.312

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«*n-bis*) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

1.313

DI BIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.314

MARGIOTTA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati, e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.315

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.316

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere da a) a h), si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

1.317

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.318

CERONI, PERRONE

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.319

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.320

BISINELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

1.321

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.322

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere il comma 3.

1.323

BISINELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.324

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre il corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.325

GIBINO, BRUNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, , qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

1.326

PERRONE, BRUNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere auto dichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.327

DI BIAGIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa, nel rispetto dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni pubbliche non possono chiedere auto dichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.328

DI BIAGIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la semplificazione del procedimento amministrativo, all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

1.329

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione della Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali.

L'applicazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato».

1.330

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubbliche amministrazione, è istituito il Comitato di coordinamento, vigilanza e certificazione di conformità agli adempimenti previsti, dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

VACCARI, BORIOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1577, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premessi che:

all'articolo 1 del disegno di legge in esame si prevede, nell'ottica di una graduale semplificazione delle procedure e di una conseguenziale riduzione degli oneri a carico dell'utenza, l'introduzione di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

la semplificazione delle procedure è un obiettivo condivisibile e da perseguire, ma che non deve essere mai scambiato per un alleggerimento dei controlli sullo smaltimento dei rifiuti;

in Italia sono oramai diffusi e frequenti i casi di traffici illegali di veicoli dismessi che vengono rivenduti integri o in parti in Paesi europei senza alcuna tracciabilità e con indubbi pericoli alla sicurezza stradale e all'ambiente;

nel nostro Paese si è creata una filiera delle imprese riciclatrici degli automezzi dismessi e rottamati che vuole perseguire una progressiva qualificazione del sistema di smaltimento e avvio al recupero di materia;

la procedura di radiazione per esportazione definitiva deve riguardare esclusivamente il caso della reimmatricolazione, mentre la demolizione all'estero deve rientrare nel caso della radiazione per demolizione, anche qualora il veicolo si trovi già a circolare all'estero e debba per qualche ragione (es. incidente) essere demolito *in loco*, come chiarito anche da nota dell'ACI del 15 gennaio 2015;

impegna il governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che la radiazione per esportazione degli autoveicoli debba avere come unica finalità la reimmatricolazione del veicolo all'estero per la effettiva circolazione dello stesso

sul territorio straniero, evitando quindi che la norma attuale, di cui all'articolo 103 del codice della strada, agevoli «scappatoie» per l'esportazione di veicoli all'estero da destinare alla demolizione; in tal caso si tratterebbe infatti di esportazione di rifiuti e non di esportazione di beni.

G1.101

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

le disposizioni in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono state modificate dalle norme contenute nell'articolo 3, comma 666, della recente legge di stabilità 2015;

in sostanza, tali norme prevedono l'abolizione della esenzione dal pagamento del bollo di circolazione per i proprietari di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre 20 anni e il pagamento di una somma forfettaria in caso di mezzo circolante, con almeno 30 anni di vita e certificato di interesse storico;

alcune Regioni non hanno attuato le norme richiamate, ritenendo che il tributo in questione fosse di propria competenza, a differenza del Governo che ritiene tale gravame un tributo derivato e, quindi, di competenza statale

considerato che:

le disposizioni di cui al richiamato articolo 3, comma 666, avrebbero portato all'erario qualche milione di euro a fronte di danni consistenti per la collettività, valutati in una cifra non inferiore ai 2 miliardi di euro, secondo la stima dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), uno degli organismi a cui la legislazione vigente affida ufficialmente il compito di certificare i requisiti dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

potrebbero adottarsi soluzioni alternative che, pur assicurando un adeguato gettito aggiuntivo per l'erario, evitino tuttavia di penalizzare in maniera eccessiva ingiustificata il settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la filiera delle attività economiche ad esso correlate;

la decisione di alcune Regioni di non dare seguito alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 comporta, oltre alla confusione normativa, una non giustificabile disparità di trattamento tra cittadini

impegna il Governo

a informare il Parlamento, entro e non oltre il 30 giugno prossimo, sulla situazione normativa e finanziaria relativa alla disciplina delle tasse

automobilistiche per i veicoli di interesse storico venutasi a creare con l'approvazione della legge di stabilità 2015;

a rivedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la citata disciplina, al fine di evitare confusioni interpretative e ingiustificate disparità tra cittadini residenti in diverse regioni anche prevedendo una tassazione agevolata di tipo premiale per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno dalla data di costruzione, purché i suddetti veicoli siano certificati, secondo i criteri vincolanti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ASI o dall'FMI (per i soli motoveicoli), ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 e previo esame di ogni singolo esemplare, rispetto al resto del parco automobilistico e motociclistico di pari vetustà.

EMENDAMENTI

1.0.6

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

Art. 2.

2.300

LO MORO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente» fino alla fine della lettera.

2.301

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «limitatamente alle ipotesi di adozione» fino alla fine della lettera.

2.302

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «limitatamente alle ipotesi» a «legge 8 agosto 1990, n. 241, e» con le seguenti: «nonché per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio,».

2.304

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale», con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.305

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale».

2.306

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto».

2.307

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di inte-

ressi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.308

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».

2.4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) alla lettera m), aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla

partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.309

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.12

BISINELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis*) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente»;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente»;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al ter-

mine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";

c) al comma 1, lettera g), dopo le parole: "meccanismi per la" aggiungere la seguente: "necessaria" e dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione precedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;

d) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,";

e) al comma 1, lettera i), dopo le parole: "presente legge" aggiungere le seguenti: "nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».

2.310

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CANSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis*) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al ter-

mine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata»;

b) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «meccanismi per la» aggiungere la seguente: «necessaria» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione precedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate»;

c) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla,».

2.311

BISINELLA

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

d-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine onnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente;

d-ter) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.11

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.312

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.313

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà;».

2.13

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.314

BISINELLA

Al comma 1, sostituire le lettere d) e e) con la seguente:

«d-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente».

2.315

BISINELLA

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i

lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.316

BISINELLA

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e), con la seguente:

«d) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.317

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.318

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

«1) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla o sta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

2) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

3) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.319

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente».

2.320

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«1) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.321

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire i punti 1 e 2 con il seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire

a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.322

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.323

GIROTTA, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.324

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera d), n. 2) aggiungere in fine le parole: «ad eccezione dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela della salute del patrimonio storico artistico e dell'ambiente che devono comunque partecipare.».

2.325

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.326

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.327

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.328

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.329

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ivi comprese», fino a: «ambiente».

2.330

CAMPANELLA, BOCCHINO

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ivi comprese», con la seguente: «escluse».

2.331

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «alla tutela della salute», inserire le seguenti: «e della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale».

2.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «principio di proporzionalità», inserire la seguente: «ponderata».

2.332

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «in sede di conferenza», inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.333

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «decisorie» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «nei casi di conferenze decisorie», inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata, alla modifica dello strumento urbanistico».

2.334

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Conferenze decisorie», inserire le seguenti: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, che l'amministrazione procedente adotti la determinazione valutata le specifiche risultanze delle conferenze tenendo conto in particolare di quelle delle amministrazioni preposte alla tutela di quegli stessi interessi sensibili».

2.335

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera i) dopo la parola: «decisoria» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.336

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «principio della prevalenza» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità in cui resta valida la legislazione vigente».

2.337

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.338

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «, purché» fino a alla fine della lettera.

2.339

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» con le seguenti: «anche qualora non abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o non si siano espresse nei termini».

2.340

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.341

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla

tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.342

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.343

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.344

BISINELLA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» inserire le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate».

2.345

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate».

2.346

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti» con le seguenti: «nonché definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».

2.347

BISINELLA

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione precedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.348

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.349

LANZILOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«g-bis) trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *dèbat public online*».

2.350

BISINELLA

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla».

2.351

BISINELLA

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.352

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.353

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine della lettera.

2.354

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di formazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, in materia di conferenza di servizi, con riguardo al principio contenuto alla lettera *h*), a tenere conto dell'esigenza di un attento coordinamento normativo, eventualmente prevedendo che le disposizioni recate dal decreto legislativo adottato siano sostitutive di quelle vigenti, non compatibili con la nuova normativa.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.300

SCALIA, RUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

3.301

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.302

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo,
sopprimere le parole: «Presidente del» nonché sopprimere le parole: «pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri»*

3.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo,
sopprimere le parole: «Presidente del».*

3.14

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.304

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.16

SANTANGELO, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», inserire la seguente: «non»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», inserire la seguente: «perentorio».

3.305

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

3.306

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.307

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», alla rubrica, sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere la parola: «pubbliche».

3.308

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, al comma 1, nella rubrica dell'articolo 17-bis ivi richiamato, sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto è intitolato «silenzio-assenso tra le amministrazioni» prevede che, ove per l'adozione di provvedimenti amministrativi si renda necessaria l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e gli stessi non siano comunicati nei termini previsti, si applichi il principio del silenzio-assenso;

il comma 3 dell'articolo in oggetto prevede che il silenzio assenso valga anche per le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, della salute, dei beni artistico-culturali e del paesaggio;

considerato che:

i beni di cui in premessa sono da considerarsi di rango costituzionale, appositamente tutelati dagli articoli 9 e 32 della Costituzione;

la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sono materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

come anche da parere della 8^a Commissione del Senato, l'articolo 3 tende a separare il principio dell'eccezione culturale, oltretutto in materia di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni artistico-culturali e del paesaggio previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

dall'approvazione della suddetta legge n. 241 del 1990 è evidente che le amministrazioni pubbliche non hanno avuto i mezzi per adeguarsi alle tempistiche richieste dalla legge, né tantomeno lo saranno in tempi rapidi a quelle previste dal disegno di legge in oggetto;

non sono previste integrazioni nell'organico e nelle dotazioni delle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente, della salute e dei beni artistico-culturali e del paesaggio,

impegna il Governo:

a valutare la non applicazione del principio del silenzio-assenso alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute, dei beni artistico-culturali e del paesaggio valutando inoltre la possibilità di introdurre il principio del silenzio-diniego fintanto che le amministrazioni citate non saranno dotate dell'organico e delle dotazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.5

BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.300

CERONI, PERRONE, BRUNO

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, dopo le parole: «ragionevolezza e proporzionalità,», le seguenti: «fatte salve le discipline di settore,».

4.301

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa».

4.302

DE PIN, MASTRANGELI, CASALETTO

Al comma 1, dopo le parole : «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono inserite le seguenti: «previa acquisizione del parere delle associazioni nazionali dei comuni».

4.7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.».

4.303

BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «come modificati dalla presente legge».

4.304

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «come modificati dalla presente legge».

4.305

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «ragionevolezza e proporzionalità», inserire le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.306

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «introducendo anche», fino alla fine del comma con le seguenti: «e sulla base delle disposizioni previste

dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.9

BISINELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.307

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

4.308

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere il comma 3.

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

5.300

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso; a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

a-quater) all'articolo 20, comma 4, sono sopprese le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

5.301

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

5.302

BONFRISCO, BRUNO

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso 4.

5.303

BRUNO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale ti previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente";

b) alla lettera c), n. 1), sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "un anno"».

5.304

GALIMBERTI, BRUNO

*al comma 1, lettera a), capoverso 4 dopo le parole: «di cui al comma 6-*bis*,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».*

5.305

FABBRI, RUSSO

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-*bis*,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del*

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.306

BISINELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.308

FABBRI

Al comma 1, lettera a), comma 4; sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.309

BISINELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.310

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.311

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.312

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto"».

5.313

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: «la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività» sono inserite le seguenti: «si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle atte stazioni o certificazioni richieste, e pertanto».

5.314

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di denuncia di inizio attività"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.315

GIBIINO, BRUNO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*). All'articolo 19, comma 6-*bis*, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di denuncia di inizio attività;"».

5.316

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.317

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere il numero 2).

5.318

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).

5.319

LO MORO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 21-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Quando dall'efficacia ovvero dall'esecuzione dei provvedimenti amministrativi derivi un pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse pubblico, durante il tempo necessario all'adozione dei provvedimenti definitivi di auto tutela e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'amministrazione può disporre la sospensione. L'efficacia o l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi può altresì essere sospesa, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in presenza del pericolo di un danno per la salute, per la sicurezza pubblica, per la difesa nazionale, per l'ambiente o per il patrimonio artistico e culturale. Il provvedimento di sospensione è adottato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro organo previsto dalla legge e deve indicare le ragioni che lo giustificano e il termine, che può essere prorogato o differito per una sola volta per un periodo non superiore alla metà di quello originario, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. L'amministrazione ha l'obbligo di tenere indenni i soggetti direttamente pregiudicati dalla sospensione. L'indennizzo non è dovuto qualora entro sei mesi dalla sospensione sia stato adottato un provvedimento definitivo di autotutela"».

5.320

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e

per avviare una procedura partecipativa o negozia le sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.321

DE PIN, MASTRANGELI, CASALETTO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

5.322

DIRINDIN, LO MORO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis. Trascorsi diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, è ammesso l'autoannullamento con effetti *ex nunc* al fine di evitare il protrarsi degli eventuali effetti dannosi dell'atto».

5.323

BRUNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: »2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e modulazione delle sanzioni».

5.324

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

5.0.3

FUCKSIA, ENDRIZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)*

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. – *(Concerti tra Ministri o Ministeri)* — 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto"».

Art. 6.

6.300

BRUNO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

6.8

CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconfiribilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;.

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.9

CRIMI, PUGLIA

Al comma 1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
 2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
 3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».
-

6.301

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.302

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni, riorganizzazione delle relative attività in capo alle diverse amministrazioni pubbliche attraverso una loro riduzione e concentrazione temporale in modo da ridurre gli oneri gravanti a tale titolo in capo a cittadini e imprese».

6.6

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

c-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

c-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

c-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.303

CERONI, PERRONE, BRUNO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi, limiti geografici e temporali;

c-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

c-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla

base di regole tecniche emanate dall’Autorità Anticorruzione di concerto con l’Agenzia per l’Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

c-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.304

SACCONI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c -bis)* al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, completamento della struttura del bilancio dello Stato secondo il principio dell’affiancamento al» sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, tale da assicurare l’analisi dei costi, il controllo di gestione, la verifica dei risultati conseguiti e da supportare i processi di revisione della spesa;».

6.305

AMORUSO

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

6.12

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.306

PERRONE, BRUNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.307

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data ai entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a introdurre l'obbligo, a partire dal 2015, per i principali organi dello Stato, le amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, nonché gli enti e gli organismi pubblici territoriali e non territoriali, di pubblicare, anche tramite i principali strumenti telematici, le donazioni ed i contributi economici versati in favore di sindacati, fondazioni e associazioni di qualsiasi natura.».

6.308

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e moti-

vazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».

6.309

FUCKSIA, MORRA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al fine di aggiungere all'articolo 6, comma 2, un comma volto a prevedere che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».
-

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

DE PIETRO, ORELLANA, DE PETRIS, URAS, SIMEONI, DE PIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (AS 1577-A),

premesso che:

l'introduzione del principio della accessibilità totale agli atti è la premessa indispensabile per una reale cultura della libertà di informazione e della trasparenza;

la trasparenza amministrativa risulta essere a fondamento dell'esercizio della funzione amministrativa, nonché manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione;

in numerosi Paesi democratici, sono in vigore leggi, come il *Freedom of Information Act* (FOIA) statunitense, volte a garantire a chiunque il diritto di accesso a prescindere dalla presenza di uno specifico interesse;

in Italia il principio della accessibilità totale, sia pur introdotto dalle Leggi n. 15 del 2009, n. 150 del 2009 e n. 183 del 2010, resta una mera affermazione;

la scelta dell'accessibilità totale costituirebbe un efficace mezzo di contrasto ai gravi fenomeni di corruzione che affliggono l'Italia;

considerato che:

il presente provvedimento nel suo complesso riconosce il principio della trasparenza amministrativa quale elemento cardine per un corretto e più efficiente rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini;

«ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese» risulta essere tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 1 del presente provvedimento;

l'articolo 6 del presente provvedimento contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico,

impegna il Governo,

nell'esercizio della delega prevista all'articolo 6 che interviene sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

a) a introdurre il principio della accessibilità totale alle informazioni formate, detenute o comunque in possesso delle pubbliche amministrazioni e dei seguenti soggetti: le autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza, gli enti pubblici, economici e non economici, i gestori di servizi pubblici; gli organismi di diritto pubblico, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) a garantire a chiunque il diritto di accesso alle informazioni formate, detenute o comunque in possesso dei soggetti di cui alla lettera *a)*, senza obbligo di motivazione, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge;

c) a sancire che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso siano ammessi nei soli casi e nei limiti stabiliti dalla legge, con obbligo di motivazione;

d) a stabilire che presso ciascuna amministrazione, la decisione sulle istanze di accesso risulti di competenza del responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

e) a prevedere una ampia tutela del diritto di accesso, in modo tale che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente possa presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale così come all'Autorità nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ovvero al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito;

f) a prevedere un adeguato quadro sanzionatorio, in caso di illegittimo diniego o illegittimo differimento dell'accesso alle informazioni;

g) ad abrogare e/o modificare la normativa incompatibile con il principio dell'accesso totale.

G6.101

MORONESE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 1577, recante disposizioni per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in particolare, l'articolo 6 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza*) contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni da parte degli enti privati sottoposti al controllo pubblico (come esplicitato da emendamento approvato in sede referente);

premessi che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;

l'articolo 1 della L. 241/90 individua la trasparenza amministrativa quale principio a carattere generale, assieme ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità, circa le modalità di relazione tra cittadini e P.A.;

la legge del 13 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), ha tentato di rafforzare gli strumenti posti a tutela del cittadino con sistemi idonei a prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) ha adottato strumenti più snelli al fine di incentivare la collaborazione tra cittadino e pubbliche amministrazioni, ponendo in capo a queste ultime nuovi obblighi di pubblicazione;

l'articolo 5 del decreto 33/2013, allo scopo di prevenire la corruzione e rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato, ha predisposto uno strumento meno gravoso per il cittadino richiedente, il cui esercizio non necessita di motivazione, al fine di favorire un maggior controllo sull'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle PA;

considerato che:

al fine di monitorare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto 33/2013 è stata predisposta una piattaforma informatica: la Bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola/) strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le P.A. verificandone, continuamente ed in tempo reale, l'evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico;

il sistema di automatismo adoperato dalla «Bussola della trasparenza» consente solo un controllo formale, ma non anche sostanziale, dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni, non potendo certificare la reale presenza delle informazioni richieste dal decreto 33/2013. Infatti, per risultare conforme rispetto agli oneri di pubblicità e trasparenza previsti, la pubblica amministrazione può limitarsi a predisporre il sito ai sensi dell'Allegato A del decreto 33/2013, omettendo di completare le diverse sezioni con le informazioni richieste,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di garantire l'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo un sistema non basato sull'automatismo, bensì sull'effettività degli obblighi adempiuti da parte delle pubbliche amministrazioni;

a valutare l'opportunità di introdurre uno strumento che consenta al cittadino di poter usufruire della funzione «Esprimi la tua opinione» senza dover effettuare *login* con *sociale network* (facebook, twitter, linkedin, google+), in chiaro contrasto con l'anonimato previsto dalla Bussola della trasparenza.

EMENDAMENTI

6.0.5

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli, negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.301

CERONI, PERRONE, BRUNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati negli archivi pubblici».

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

7.300

TOCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina e l'organizzazione della Presidenza del consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione degli strumenti normativi ed amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della *performance* con il ciclo della programmazione finanziaria, adozione da parte di ciascuna amministrazione dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) – un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) – un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) – un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo;

previsione che i piani strategici triennali possano contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni e che tali proposte sono approvate, con decreto

dei Presidenti del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri; previsione che i documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato; adeguamento del Regolamento previsto all'articolo 19, commi 10 e seguenti, del decreto legge n. 90 del 2014 come convertito dalla legge 114 del 2014 alla normativa derivante dalla presente delega entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore

agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4, adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissioni, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 4 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

7.301

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.302

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «,ivi comprese le Forze di polizia,».

7.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «, reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero implementazione delle procedure informatiche ,».

7.304

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.305

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».

7.306

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.307

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.308

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.309

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.310

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza».

7.311

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.312

MARINELLO, TORRISI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura *in house* e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».*

7.313

SCAVONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.314

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «riordino dei corpi di polizia provinciale,», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

7.315

MARINELLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia» fino a: «, delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione

delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.316

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» alle parole: «salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.317

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla parola: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conse-

guente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.318

PELINO, BERNINI, PICCOLI, MINZOLINI, AMIDEI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» fino a: «dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.319

CASALETTO, MOLINARI, PEPE, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alle parole: «unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione, associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.320

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, BENCINI, MASTRANGEL

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;» *con le seguenti:* «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n° 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà»:

7.321

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» *fino a:* «unitarietà», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.322

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»;

7.323

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «funzioni di polizia» a «strumentali», con i seguenti: «funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologica mente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.324

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» aggiungere le seguenti «, ivi comprese quelle di polizia locale,».

7.325

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:*, «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) *dopo le parole:* «riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.326

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene! alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».

7.327

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;*

b) *dopo le parole: «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

7.328

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.329

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.330

GASPARRI, PELINO, BERNINI, MINZOLINI, PICCOLI, AMIDEI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali con conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;».

7.331

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione» a «servizi strumentali» con le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.332

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli,

attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.333

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.334

SCAVONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni» a: «dell'unitarietà» con le seguenti: « rideterminazione delle dotazioni organiche, delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.335

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare», *nonché dopo le parole:* «dell'unitarietà» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.336

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.337

CRIMI, PUGLIA, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle

funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.338

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, capoverso lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

«1. dopo le parole "riordino delle funzioni di polizia" inserire le seguenti: "tributaria, di polizia giudiziaria, di polizia";

2. dopo le parole: "riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato" inserire le seguenti: "della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria"

Conseguentemente, sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «delle medesime».

7.339

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), quinto periodo, dopo le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare», inserire le seguenti: «,ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle commesse intercettazioni e misure cautelari e».

7.340

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, capoverso «lettera a)». dopo le parole: «, del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.».

7.341

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare», inserire le seguenti: «dei Parchi».

7.342

CARIDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.343

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «conseguente alla riorganizzazione» fino a: «altre Forze di polizia».

7.344

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia.» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento, in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali.».

7.345

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia.» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agro alimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi

forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agro alimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali, ».

7.346

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato» fino a fine periodo, con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.347

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia", con le seguenti: "assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale.";

b) sostituire le parole da: "riordino dei corpi di polizia provinciale" , fino a fine periodo, con le seguenti: "con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

7.348

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «conseguente» inserire le seguenti: «al rafforzamento e», sostituire le parole: «del medesimo» con le

seguenti: «del personale delle Polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.349

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.350

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agro alimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scioglimento ed il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.351

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino a: «garanzia degli attuali,» con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire delle funzioni

statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.352

MARINELLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.353

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.354

PELINO, GASPARRI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI, CERONI, PICCOLI, MINZOLINI, AMIDEI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.355

CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, PUGLIA, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.356

ARRIGONI, VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.357

SIMEONI, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia.».

7.358

CASALETTO, MOLINARI, PEPE, BOCCHINO,

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia.».

7.359

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed», sopprimere la parola: «eventuale».

7.360

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.361

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» e le parole: «escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.».

7.362

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.363

CARIDI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.364

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia», con le seguenti: « e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome»;

b) sostituire le parole da: «riordino dei corpi di polizia provinciale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale.».

7.365

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali» nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.366

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «del personale delle Polizie provinciali, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.367

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle altre forze di polizia» con le seguenti: «attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato "Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato", finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.368

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia», inserire le seguenti: «,ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni ,e misure cautelari e».

7.369

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.370

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ferme restando», a: «professionalità esistenti», con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.371

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» inserire le seguenti: «rimodulando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo, degli operatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

7.372

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» inserire le seguenti: «rimodulando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operatori a tempo inde-

terminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.373

DE PETRIS, CAMPANELLA, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato "Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato", finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.374

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'unitarietà»;», inserire le seguenti parole: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.375

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'unitarietà», inserire le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parame-trandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.376

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere, in fine, le parole: «, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia».

7.377

CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.378

CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

7.379

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.380

AMIDEI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo la propria autonomia ovvero la confluenza in una polizia ambientale strutturata, con un'organizzazione nazionale o regionale».

7.382

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta". Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio", sono sostituite dalle parole: "gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta"».

7.383

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.384

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.71

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

7.72

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.73

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.385

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri;» aggiungere il seguente periodo: «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.386

BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.387

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.388

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».

7.389

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «la riduzione e la disciplina».

7.390

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.391

GALIMBERTI, BRUNI

Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» aggiungere le seguenti: «con redistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente.».

7.392

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

7.393

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali;».

7.394

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«e) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicurino l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.395

MILO, BRUNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pub-

blico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicurino l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.396

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.397

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

7.398

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.399

BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «e alla circolazione dei veicoli», inserire le seguenti: «, del miglioramento delle condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli»;

b) sostituire le parole da: «con conseguente introduzione» fino alle parole: «dati detenuti dalle diverse strutture» con le seguenti: «con introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.400

CERONI, PERRONE, BRUNO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «per l'utenza» inserire le seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

7.401

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

7.402

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e garanzia dell'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

7.403

MILO, BRUNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

7.404

MILO, BRUNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».

7.405

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso

l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolti dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.406

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le parole: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.407

FILIPPI, DEL BARBA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.408

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.409

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.410

BISINELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

7.411

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

7.412

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,», con le seguenti: «mediante accorpamento».

7.413

BISINELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,», con le seguenti: «mediante accorpamento».

7.414

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.415

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane».

7.416

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS , BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con conseguente introduzione» inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, nonché».

7.417

CERONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

7.418

FILIPPI, DEL BARBA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.419

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

7.420

CERONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI informatica S.p.a».

7.421

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

7.422

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

7.423

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.96

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completa-

mento del processo di riorganizzazione, in combinato, disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56.».

7.424

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «all'estensione» inserire le seguenti: «e la morfologia».

7.425

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla popolazione residente», con le seguenti: «alla distribuzione, territoriale della popolazione residente».

7.426

RUTA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «alla criminalità», inserire le seguenti: «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» e dopo le parole: «sui territori fronte rivieraschi» inserire le seguenti: «e comunque garantendone la presenza in ogni regione;».

7.427

FASIOLO, PUPPATO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi» inserire le seguenti: «e sulle aree confinarie dove sono presenti Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), Centri di identificazione ed espulsione (CIE) o Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;».

7.428

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «trasformazione della Prefettura» fino a: «competenze esercitate».

7.429

BISINELLA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole comprese tra: «trasformazione della Prefettura» e «competenze esercitate».

7.430

BRUNO, MAZZONI

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

7.431

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».

7.106

BISINELLA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».

7.111

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»

7.432

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

7.114

BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

7.433

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

MARINELLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1577, recante disposizioni In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge in esame prevede il «riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi»;

già l'articolo 20 del D.L. n. 90/2014 era intervenuto sull'organizzazione del Formez, stabilendo che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. n Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. n piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti»;

la relazione di accompagnamento al suddetto decreto legge evidenziava che il procedimento, individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di contemperare l'urgenza del riordino e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo in house, preservando il rapporto di controllo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione,

considerato che:

il Formez, nel corso degli anni ha abbandonato la funzione di strumento di intervento speciale per il Mezzogiorno per diventare, sempre a

partecipazione totale pubblica, organismo in house del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle amministrazioni associate;

i bilanci dell'Istituto evidenziano risultati sempre positivi, raggiunti al servizio delle politiche comunitarie e nazionali per il Governo centrale e le Regioni. Preziosa e determinante ne è stata l'attività di controllo analogo e di indirizzo svolta dal Dipartimento della Funzione pubblica. La riprova della positiva azione effettuata dall'Istituto e dal management nell'azione di supporto alle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa e nell'impegno ad una internazionalizzazione delle stesse risiede nei continui attestati pubblici che l'Istituto riceve costantemente e nelle commesse che gli vengono costantemente affidate per importi consistenti di svariati milioni di euro.

L'Istituto, nel corso degli anni, ha riscosso anche un elevato consenso fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu che è stato strumento prezioso per le politiche di *spending review* del Paese. Non di minor rilievo il ruolo svolto nell'effettuare selezioni trasparenti per l'accesso al comparto pubblico allargato garantendo efficienza ed economicità unitamente all'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici innovativi possibili; in tale ambito è unico il ruolo svolto di assistenza al Comitato interministeriale RIPAM composto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai Ministeri dell'Economia e degli Interni;

Notevole è il sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori, dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della l. n. 231/2001).

Già nei primi giorni di commissariamento, durante i quali le organizzazioni sindacali ed i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione, è emersa l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del Formez, improntata a modelli privatistici abili, diretti ed efficaci, consoni a garantire la spesa dei fondi comunitari con trasparenza e massima legalità, si è rilevata la volontà degli Associati di mantenere in vita il Formez e di proseguirne e rilanciarne le attività,

impegna il Governo a:

provvedere al riordino di Formez PA nella forma giuridica ritenuta più idonea, con la governance ritenuta più adatta per rafforzare le sue attività istituzionali e mantenere inalterati i livelli occupazionali attuali;

ridisegnare le funzioni dell'ente, lasciando inalterato lo status di organismo in house rispetto anche alle amministrazioni territoriali, in modo tale che l'ente possa continuare a svolgere il ruolo di veicolo delle politiche comunitarie per le Regioni, a valorizzare le competenze in esso presenti in possesso, del *know how* qualificato per concorrere alla modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, a svolgere le

funzioni di monitoraggio delle politiche pubbliche e di consultazione dei cittadini.

G7.101

MARAN, LANZILLOTTA

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1577 recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 7, comma primo, lettera *a*) del provvedimento in oggetto prevede la «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore» cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali»,

considerato che:

l'Italia conosce nel suo ordinamento una stratificazione di forze di polizia ad ordinamento civile e militare con funzioni di polizia giudiziaria, amministrativa, stradale e di sorveglianza che si affiancano, e spesso sovrappongono, alla Polizia di Stato come la Polizia penitenziaria dipendente dal Ministero della Giustizia, il Corpo forestale dello Stato dipendente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed infine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dipendente dal Ministero dell'Interno, oltre come detto ai diversi corpi ad ordinamento militare quali l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza dipendente direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera,

considerato inoltre che:

la maggior parte dei paesi Europei va verso l'istituzione di un'unica forza di polizia ad ordinamento civile e che, già nelle more del processo riformatore, la Germania dispone della sola *Landespolizei* per i *Land* e dalla *Bundespolizei* per la politica nazionale; che in Francia i compiti di polizia sono svolti dalla *Police Nationale* cui si affianca la polizia municipale di periferia; che in Spagna oltre la polizia territoriale esiste il solo *Cuerpo Nacional de Policía* e che, infine, l'Inghilterra come forza di polizia dell'intera e vastissima area della Contea di Londra dispone della sola *Metropolitan Police Service* oltre al corpo ristretto della *City of London Police* per il controllo del cuore della city,

impegna il Governo:

nell'attuazione del decreto di cui in oggetto, a prevedere la razionalizzazione e semplificazione delle forze di polizia attualmente esistenti

tramite l'individuazione di due forze di polizia: una per il contrasto della grande criminalità e una per il controllo del territorio.

G7.102

PIGNEDOLI, BERTUZZI, VACCARI, CALEO, FEDELI, PUPPATO, PEZZOPANE, AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, CIRINNÀ, PADUA, FILIPPIN, ALBANO, FASIOLO, DEL BARBA, Gianluca ROSSI, FORNARO, RUTA, SCALIA, MATURANI, Elena FERRARA, LO GIUDICE, DE BIASI, MORGONI, ORRÙ, SANTINI, SAGGESE, MINEO, PARENTE, PEGORER, FAVERO, VALDINOSI, MANASSERO, AUGELLO, TORRISI, Luciano ROSSI, BORIOLI, SPILABOTTE, SANGALLI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»;

premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia a ordinamento civile specializzata nella prevenzione

e repressione dei reati ambientali agro alimentari e per il contrasto alla criminalità in questi settori, svolgendo il ruolo di polizia di prossimità a contatto con le popolazioni nei comprensori più difficili, quali quelli di montagna e di campagna, nonché nelle città, e assicurando il contrasto alla criminalità di tipo ambientale e agro alimentare, anche organizzata di tipo mafioso;

il Corpo forestale assicura inoltre la tutela dei valori di biodiversità e di agro-biodiversità nazionali attraverso la vigilanza nei Parchi nazionali, nelle riserve e parchi naturali e nei grandi Parchi storici cittadini, concorrendo alle attività di protezione civile per le calamità naturali, con particolare riferimento al contrasto agli incendi boschivi;

per rendere coerente l'attività di tutela della biodiversità rispetto al ruolo che il Corpo forestale dello Stato ha assunto a partire dagli anni '80, con la previsione contenuta all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121, di concorso nelle attività di sicurezza e ordine pubblico, di riordino della Polizia di Stato e di coordinamento delle Forze di Polizia, le attività nelle «130 riserve naturali gestite direttamente dal Corpo sono state sempre più orientate all'educazione ambientale, agroalimentare e alla legalità, attraverso la promozione dei valori della agro-biodiversità, nonché al supporto logistico delle attività operative del Corpo quali la produzione e la gestione di strumenti, eliminando le attività produttive tranne quelle funzionali al mantenimento dello stato di salute e di efficienza dei soprassuoli boschivi,

considerato che:

nel nostro Paese, in considerazione della notevole densità antropica e per il fatto che più del 70 per cento del territorio nazionale presenta

un'orografia collinare e montuosa, quindi più fragile da un punto di vista geomorfologico è idrogeologico, i mutati eventi climatici, economici e sociali connessi anche all'abbandono delle zone rurali, originano effetti di notevole criticità se non a volte catastrofici, come le recentissime alluvioni in Liguria, Toscana e Piemonte dimostrano;

il patrimonio di biodiversità e di agro-biodiversità che l'Italia presenta, con 243 prodotti DOP, IGP e STG, ne fanno lo Stato che in Europa possiede il maggior numero di prodotti certificati, denotando la enorme ricchezza ambientali e, naturalistica nonché produttiva del nostro Paese, che in quanto tale va tutelata anche per le ricadute economiche che essa può generare;

l'Italia presenta inoltre caratteristiche del tutto peculiari dal punto di vista della presenza della criminalità, quali la presenza di associazioni criminali di stampo mafioso presenti non solo in alcune regioni meridionali ma infiltratesi anche nelle zone più ricche del Nord, e diffusa anche a livello internazionale attraverso il riciclaggio di denaro. La criminalità organizzata trae profitti illeciti anche dallo sfruttamento delle risorse ambientali e agro alimentari quali il traffico dei rifiuti, il traffico dei cibi contraffatti, l'intermediazione illecita della manodopera in agricoltura (caporalato) e l'intermediazione illegale attuata nei mercati e nei trasporti ortofrutticoli, il ciclo illegale del cemento, e non ultimo l'infiltrazione criminale negli appalti e nella gestione delle energie rinnovabili;

il commercio illecito di animali è la seconda fonte di guadagno della malavita organizzata, strutturata in vere e proprie organizzazioni criminali che operano su tutto il territorio nazionale e che ricavano dalle loro attività illecite centinaia di milioni di euro; per fronteggiare queste organizzazioni fu istituito nel 2005 il NOA, Nucleo operativo antibraconaggio, e nel 2007 il NIRDA, Nucleo Investigativo per i reati in Danno agli Animali, nelle attività di vigilanza e repressione dei reati compiuti in danno agli animali, con attività investigative svolte a livello nazionale e internazionale, che hanno portato al sequestro di 15.000 animali, più di 700 strutture, mezzi e automezzi, per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro;

per dare corretta attuazione alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione (CITES), nonché alle direttive FLEGT/EUTR, il Corpo ha istituito un apposito servizio che opera sul territorio nazionale e negli ambiti doganali, svolgendo nel 2014 oltre 69 mila controlli, accertando 174 reati, attestando il nostro Paese al secondo posto dopo la Francia in ambito europeo per numero di sequestri effettuati;

proprio a causa di tutti questi motivi, è particolarmente necessaria nel nostro Paese una dedicata attività di sicurezza ambientale e agro alimentare che solo una Forza di Polizia specializzata può sviluppare, per il contrasto a una serie di fenomeni, di reati e di sfruttamento criminale delle risorse ambientali e agroalimentari, nonché della fauna e della flora sottoposta a tutela;

considerato altresì che:

l'articolo 7 dell'A.S. 1577 all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato; in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera *a*), stabilisce tra gli specifici criteri direttivi la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, nonché il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia;

la medesima disposizione precisa che tale riorganizzazione dovrà avvenire mantenendo la garanzia degli attuali livelli di presidio, dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;

l'innovazione della struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, non può non essere coerente con il processo di riorganizzazione dell'intero comparto sicurezza nella direzione di eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni e di valorizzare le specificità svolte da ogni singola Forza, in modo da non intaccare i livelli di efficienza e efficacia attuali ma anzi di migliorarli;

in particolare, per quanto riguarda le necessità del Paese di dotarsi di una adeguata Forza di polizia ambientale, è necessario procedere al potenziamento dell'attività di sicurezza ambientale e agro alimentare quale sua *mission* centrale e costitutiva, alla integrazione dell'attività di gestione della biodiversità, alla riorganizzazione della struttura dei Nuclei investigativi territoriali e centrali, con la previsione di piante organiche specifiche e l'istituzione dei Nuclei investigativi per la lotta alla criminalità organizzata ambientale e agro alimentare, a prevedere il necessario coordinamento, con progressiva integrazione, con le polizie provinciali, nonché a garantire la strutturale dipendenza della nuova Polizia ambientale dal Ministero che assicuri il mantenimento degli attuali livelli di autonomia, specificità ed efficacia delle funzioni operative svolte,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di riorganizzazione delle funzioni di polizia, la organizzazione di una forza di polizia ambientale e agro alimentare che assuma unitariamente le necessarie funzioni e risorse, anche umane, connesse alla centrale attività di sicurezza ambientale e agro alimentare e del territorio;

a includere nelle funzioni da assegnare alla polizia ambientale e agroalimentare la lotta alla criminalità organizzata ambientale e agro alimentare, l'attività di mantenimento della biodiversità, l'attività di vigilanza e di contrasto i reati compiuti in danno agli animali nonché del commercio illegale di specie di fauna e flora in via d'estinzione, e al traffico internazionale di legname, l'attività antibraconaggio e la tutela del benessere animale, in raccordo con le funzioni di polizia già esistenti negli altri corpi;

a rafforzare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, anche valutando nel processo di riorganizzazione, le possibili forme di coordinamento e progressiva integrazione con i corpi di polizia provinciale, favorendo per questa via una reale innovazione istituzionale.

G7.103

MARINELLO, TORRISI, DI BIAGIO, DALLA TOR, GENTILE, PAGANO, Giuseppe ESPOSITO, BILARDI, DI GIACOMO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Premesso che:

l'articolo 7 comma 1 lettera a) del provvedimento in esame reca, tra i principi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato: «riordino delle funzioni c, di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà»;

dall'articolato in esame potrebbe derivare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia, in *primis* la Polizia di Stato, in virtù del medesimo status ordinamentale;

le funzioni specifiche attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato, unico corpo di polizia dello Stato a caratterizzazione ambientale, rischiano di essere disperse nell'ambito di quelle delle altre Forze di polizia a carattere generalistico;

il Corpo forestale dello Stato è stato da soli 10 anni riorganizzato, quale unica Forza di polizia ad ordinamento civile, con competenza specifica nel settore della tutela ambientale e agroalimentare, con la legge n. 36/2004; specificità ribadita anche dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia»;

l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia determinerebbe un inevitabile ostacolo allo svolgimento delle molteplici attività di carattere tecnico-specialistico afferente ai settori della tutela degli ecosistemi naturali, della difesa idrogeologica e del suolo, della prevenzione e lotta degli incendi boschivi e dei relativi rilievi funzionali alla redazione del catasto incendi, della vigilanza e tutela dei Parchi nazionali e regionali, della gestione delle riserve naturali dello Stato, anche attraverso l'impiego di operai forestali assunti ai sensi della

L. 124/85, del controllo, della conservazione della biodiversità animale e vegetale (Convenzione C.I.T.E.S.), del monitoraggio ambientale e dello stato di consistenza del patrimonio forestale nazionale anche ai fini della verifica del rispetto degli Accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici, dell'educazione ambientale, degli adempimenti in ordine al riconoscimento e censimento degli alberi monumentali nazionali;

per le riconosciute professionalità, il personale del Corpo forestale dello Stato è inserito stabilmente nelle Sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, oltreché nella Direzione investigativa Antimafia e, in virtù di rapporti convenzionali, collabora stabilmente con la Direzione nazionale antimafia,

considerato che:

l'eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, senza una preventiva rivisitazione della distribuzione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri,

comporterebbe sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel disegno di legge in esame;

permanendo a livello regionale i compiti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, compiti spesso demandati ai Corpi della polizia provinciale si configura l'ipotesi che le Regioni a statuto ordinario istituiscano autonomi «Corpi forestali regionali» in analogia a quanto già in essere per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, stante l'assenza di un soggetto attuatore di tali compiti a seguito della previsione di un eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia e della ricollocazione del personale delle province;

si verificherebbe altresì la singolarità che dall'intervento normativo previsto per il Corpo forestale dello Stato possa derivare l'istituzione di 15 Corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le Regioni autonome per le quali, all'attualità, ne è stato confermato il mantenimento con l'approvazione in Commissione «dell'emendamento 7.117 (Zeller ed altri)»;

il Corpo forestale dello Stato ha una specifica professionalità nei settori della lotta ai crimini ambientali; del presidio costante del territorio; della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed alimentare del Paese; dell'efficace prevenzione e contrasto al traffico e smaltimento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli animali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffazioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel settore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle tipicità alimentari, della mozzarella campana, del settore oleario e della tracciabilità delle carni (tutela del Made in Italy e dei marchi D.O.P.-I.G.P.-S.T.G.-Bio);

il Corpo forestale dello Stato rappresenta oggi il più qualificato baluardo, sia in termini di efficacia ed efficienza che di professionalità, a difesa dell'ambiente e del territorio, così come dimostrano le esperienze

delle emergenze ambientali a carattere nazionale quali quella della «Terra dei fuochi» della Regione Campania, della *Xylella fastidiosa* della Regione Puglia e dell'azione di controllo svolta nei riguardi degli OGM;

proprio il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere quel ruolo di sapiente cura del rapporto cittadino/ambiente, soprattutto attraverso quell'azione continua «di prossimità» che quotidianamente svolge nelle località più marginali e periferiche del nostro territorio, anche partecipando ad azioni di formazione e divulgazione culturali e didattiche nelle scuole, volte a promuovere la legalità ambientale;

l'eventuale assorbimento in altre Forze di polizia non farebbe registrare economie di spesa in quanto oltre il 90 per cento delle spese stanziare nel bilancio del Corpo forestale dello Stato attengono al trattamento economico del personale; viceversa l'ipotesi di assorbimento in altre Forza di polizia, nell'immediato, richiede costi elevati di riorganizzazione e di adeguamento, per effetto della generazione di nuovi oneri (adeguamento uniformi, livree mezzi, formazione del personale, ecc.) quantificabili in almeno 25 mln di euro nel breve e medio periodo;

l'iniziativa di riorganizzazione del Corpo, anche alla luce del delineando nuovo riassetto dei comparti di specialità, che vede il Corpo forestale dello Stato in prima linea sia nel settore agroalimentare che in quello ambientale, si rende necessaria al fine di garantire il miglior assolvimento della mission istituzionale di polizia dello Stato specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, declinando la attraverso una molteplicità di attività ascrivibili essenzialmente alla salvaguardia della biodiversità, alla prevenzione e repressione dei reati agro-alimentari-ambientali, alla protezione dei boschi dagli incendi ed alla« salvaguardia del territorio;

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di ciascuna delle cinque Forze di polizia previste dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell'ambiente, del territorio e, del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agro alimentare, garantisce la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze e la gestione associata dei servizi strumentali,

impegna il Governo:

nell'ottica del mantenimento e del rafforzamento delle forme di collaborazione tra le strutture centrali e locali dello Stato, nel segno dell'efficienza e dell'economicità, a porre in essere tutte le iniziative atte a salvaguardare i livelli di sicurezza agro alimentare e ambientale nazionali, attraverso il mantenimento della specificità ed unitarietà di compiti e funzioni del Corpo forestale dello Stato negli ambiti tecnico e di polizia, anche attraverso il suo potenziamento, il riconoscimento delle professionalità esistenti e l'attribuzione della funzione di coordinamento delle istituzioni regionali in materia di tutela ambientale.

G7.104

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, «Strategie Project on Environmental Crime» del 21 novembre 2014, ha evidenziato che la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti; dal suddetto rapporto emerge la necessità per gli Stati membri di dotarsi di un Corpo specializzato, coordinato anche a livello comunitario per il controllo ambientale;

la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica e necessità di una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali: Ispra, Arpa, Asl e forze dell'ordine quali il Corpo forestale, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi;

considerato che:

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come la stessa Europa ritiene necessario;

si impegna il governo a:

individuare le modalità, senza alcun onere per la finanza pubblica, di riorganizzare le forze dell'ordine attualmente operanti in materia di tutela ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute pubblica, eliminando duplicazioni di corpi, strutture e competenze al fine di creare un Corpo Unico Specializzato nel quale fare confluire il personale investigativo di ciascuna forza di polizia, il personale tecnico e ispettivo operante presso l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, le Agenzie regionali per la protezione Ambientale e le aziende sanitarie locali.

G7.105

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premessso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, «Strategie Project on Environmental Crime» del 21 novembre 2014, ha evidenziato che la maggior parte dei reati ambientali i restano impuniti; dal su indicato rapporto emerge la necessità per gli Stati membri di dotarsi di un Corpo specializzato, coordinato anche a livello comunitario per il controllo ambientale;

in Italia, attualmente, esistono differenti corpi di polizia ciascuno con il proprio apparato burocratico e dirigenziale accanto ai corpi nazionali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Capitanerie di porto, esistono i corpi locali di Polizia municipale e provinciale oltre ai vari corpi delle Regioni a statuto speciale e corpi speciali. Ciò è causa di disfunzioni del sistema che, oltre a generare costi sproporzionati per attività burocratiche e per la collettività, produce accavallamenti nelle competenze, duplicazioni nelle attività svolte e nella distribuzione funzionale delle strutture sul territorio;

considerato che:

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come la stessa Europa ritiene necessario e dovuto;

si impegna il governo:

ad individuare le modalità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di istituzione di un Corpo unico specializzato che abbia le conoscenze, le competenze e i mezzi idonei alla tutela ambientali e paesaggistica e della salute.

G7.106

NUGNES

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premessso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggi-

stico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agro alimentare avente competenze tecniche e investigative;

è opportuno un intervento di riorganizzazione delle attuali Forze di Polizia laddove esse presentano accavallamenti di competenze e duplicazioni nelle funzioni;

considerato che:

nella condivisione della necessità di una riorganizzazione, essenziale a garantire una maggiore funzionalità delle attività di vigilanza e contrasto ai crimini ambientali, all'inquinamento e al dissesto idrogeologico, agli incendi e alle valanghe come pure alla salvaguardia della incolumità e salute dell'intera popolazione occorre riordinare l'apparato perché le risorse esigue non si perdano in strutture periferiche non sempre funzionali ed eliminare sprechi e duplicazioni con altre Amministrazioni, permettendo così di reperire, senza costi aggiuntivi e nell'immediato, risorse e uomini da reimpiegare nelle strutture operative sul territorio,

impegna il Governo a:

rideterminare le funzioni esclusive affidate al Corpo, in modo da eliminare duplicazioni di servizi assicurate da altre Forze di Polizia a competenza generale o dagli Enti locali, riportando tutti i settori relativi alla tutela dell'ambiente, dall'agroalimentare, del paesaggio ad esclusiva competenza del Corpo Forestale dello Stato ed eliminando le funzioni proprie di altre Forze di Polizia o degli Enti locali tra cui le attività di lotta agli incendi boschivi da demandare in via esclusiva al Corpo dei Vigili del Fuoco, mantenendo le sole competenze d'indagine sulla natura degli incendi con conseguente passaggio della flotta aerea antincendio, e la cessione completa alla Capitaneria di Porto di funzioni e mezzi ancora in dotazione al Corpo Forestale dedicati al pattugliamento marino

rimodulare le piante organiche del Corpo trasferendo una parte del personale amministrativo, previa idonea formazione interna, all'attività operativa territoriale,

trasformare i comandi provinciali in nuclei operativi accorpando, nei Comandi Regionali tutte le funzioni amministrative e patrimoniali attualmente demandate ai Comandi Provinciali, che dovranno essere gestite da un Dirigente unico.

G7.107

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premessso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca; nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agro alimentare avente competenze tecniche e investigative;

considerato che:

al fine di ottimizzare le risorse esistenti ed istituire una forza di polizia ambientale e agro alimentare si impegna il governo a:

individuare le modalità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di accorpate al Corpo Forestale dello Stato tutte le forze di polizia operanti in campo ambientale e agro alimentare quali: le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'ispettorato Centrale Qualità e repressione frodi.

G7.108

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1577, recante disposizioni In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premessso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato;

il su indicato Corpo è una forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agro alimentare dotato di conoscenze, esperienze, know-how e di mezzi idonei a contrastare i crimini ambientali;

il rapporto «Ecomafia 2014», elaborato da Legambiente, nel solo 2013 il Corpo forestale ha accertato più di 10.200 reati ambientali avvenuti in Italia, corrispondenti a circa il 35 per cento sul totale nazionale contro i 1.219 accertati dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e gli «appena» 65 reati accertati dalla Polizia di Stato;

considerato che:

l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, del 21 di novembre 2014 «Strategic Project on Environmental Crime,» ha disposto che la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti; infatti, si denuncia la necessità al fine di combattere i fenomeni criminali, che gli Stati membri organiz-

zino ciascuno un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale coordinato anche a livello europeo.

si impegna il governo a:

rivedere l'assetto organizzativo del Corpo Forestale dello Stato così come delineato dal provvedimento in esame, preservandone l'unitarietà, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze tecniche acquisite e dei mezzi posseduti dal su indicato Corpo idonei a tutelare il territorio, la salute nonché a contrastare i crimini ambientali.

G7.109

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di provincia;

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le sedi dei propri uffici, le linee telefoniche, i personal computer e le stampanti, indispensabili allo svolgimento delle specifiche attività d'indagine;

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del servizio universale della corrispondenza italiana;

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, stalking, molestie e « cyber bullismo »);

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle donazioni delle carte di credito e delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso abusivo ai dati « sensibili » che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete;

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di polizia, permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria;

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione;

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare internet in modo consapevole;

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di denunciare;

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella protezione dei minorenni;

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore;

ricordando come il numero dei reati online cresca esponenzialmente ogni anno e per alcune tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione:

impegna il Governo:

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle sezioni provinciali;

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare, dai reati compiuti attraverso il web, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale ed alla sicurezza delle persone;

a rinnovare la convenzione che lega attualmente la Polizia postale e gli organi che le saranno eventualmente affiancati alla società Poste italiane S.p.A.

G7.110

LO MORO, GUERRA, GOTOR, FORNARO, LAI, MIGLIAVACCA, GATTI, LO GIUDICE, D'ADDA, MANASSERO, BROGLIA, PEGORER

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'atto 1577 interviene in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche su diverse tematiche riguardanti l'organizzazione, i sistemi pubblici locali, le forze di sicurezza, oltre alle modalità di assunzione delle decisioni che riguardano pluralità di amministrazioni, alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri aventi oggetto le nomine, allo status dei dirigenti della pubblica amministrazione;

sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione sono stati numerosi i tentativi effettuati in questi ultimi anni, non sempre efficaci, per motivi legati alla estemporaneità delle iniziative quanto alla mancanza di un disegno generale chiaro, comprensibile e, ove possibile, condiviso;

sulla riforma delle istituzioni locali sono numerosi gli interventi che si sono succeduti negli ultimi anni, in particolare negli ultimi due anni, interventi non ancora portati a termine, dal superamento delle comunità montane, alla trasformazione delle attuali province in organi di secondo livello, senza una loro riduzione numerica, alla nascita delle province metropolitane;

in più occasioni fonti autorevoli hanno evidenziato la possibilità di un intervento di riduzione e accorpamento delle attuali Regioni e Province autonome, così come di una possibile riduzione del numero delle Prefetture nell'ambito di una ridefinizione delle sedi di rappresentanza del Governo nei territori;

nel disegno di legge 1577, sia nella versione proposta come collegato alla stabilità dal Consiglio dei Ministri che nella versione esitata dopo il dibattito in commissione, sono presenti numerosi interventi che si incrociano con i provvedimenti succitati a partire dalla riduzione del numero delle camere di commercio che va nella direzione di una maggiore razionalizzazione territoriale dei servizi pubblici, in particolare verso le imprese e i cittadini;

valutato come:

si corra il rischio di un disegno territoriale privo di una coerenza comprensibile dai cittadini che non colga né l'esigenza di una semplificazione né quella di una razionalizzazione dei costi con un'organizzazione provinciale che permane, con funzioni ride finite, con Prefetture che vengono ridotte e altri servizi pubblici territoriali e dello Stato che si ridimensionano in maniera non coordinata;

il possibile superamento del corpo forestale, auspicabile qualora fosse inquadrato in un disegno generale di riorganizzazione dei servizi di sicurezza territoriale, impatta invece con una serie di altre iniziative

possibili di razionalizzazione, dei corpi di polizia, non altrimenti assunte o previste, e con la necessità di portare a riordino anche le diverse polizie provinciali e locali oggi differenziate da regione a regione;

tutto ciò premesso, impegna il Governo a:

ricostituire a unità il disegno di riordino complessivo del sistema territoriale, di rappresentanza del Governo nei territori e del sistema di sicurezza locale e ambientale;

a riferire al Parlamento il disegno complessivo di riordino del sistema territoriale prima dell'emanazione dei decreti delegati e in ogni caso entro 3 mesi dall'approvazione in via definitiva del provvedimento in questione.

G7.111

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 7,

impegna il Governo:

a intraprendere ogni iniziativa utile ai fini di un'applicazione sistematica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.

EMENDAMENTI

7.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.301

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.302

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo in materia
di prefetture – uffici territoriali del Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h*);

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h*), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;».

Conseguentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.

7.0.303

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo in materia
di prefetture – uffici territoriali del Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*);

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla

data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.

7.0.11

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

7.0.304

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

7.0.12

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governa-

tive, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.305

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperite la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.13

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni, e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio; Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi

della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.306

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.14

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.15

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.308

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.309

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

- a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;
- b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

"2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno"».

7.0.310

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno».

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

Art. 8.

8.300

BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

8.301

VACCIANO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

8.302

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sopprimere l'articolo.

8.303

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio*). – 1. il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

b) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

d) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

e) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

f) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di, natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

g) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;

h) sviluppo del mercato del lavoro;

i) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

l) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d)*;

m) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

n) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

o) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

p) supporto alle politiche agricole e di filiera;

q) limitazione delle partecipazioni societarie o ad. altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

r) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi;

s) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

t) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

u) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

v) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

z) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

aa) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento;

bb) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

cc) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

dd) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

ee) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

8.304

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Il decreto legislativo è adottato», *sono aggiunte le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;

c) *alla lettera g), dopo le parole:* «livelli occupazionali», *inserire le seguenti:* «con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali».

8.305

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI, RUSSO

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a g), con le seguenti:

«a) riordino della disciplina in materia di vigilanza. sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare unifor-

mità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici di vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.306

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti enti e pubbliche amministrazioni;».

2) sostituire la lettera *b*) con le seguenti:

«*b*) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) valorizzazione dei compiti e delle funzioni. in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive, con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera *d*); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) sostituire la lettera *d*) con la seguente:

«*d*) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità "open data" sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori. di mercato;»;

5) sostituire la lettera *e*) con la seguente:

«*e*) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

6) alla lettera *f*), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

8.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti: «a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:

a) riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socioeconomico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico; d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
sviluppo del mercato del lavoro;
semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
valorizzazione del registro delle imprese;
supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
supporto alle politiche agricole e di filiera;

e) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

f) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:

ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;

assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;

accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

g) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:

alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;

alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

9.308

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:

«a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1. tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;
3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
8. supporto alle politiche agricole e di filiera;
9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

8.309

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di auto finanziamento del sistema camerale;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni

maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

8.310

BONFRISCO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di auto finanziamento del sistema camerale;».

Conseguentemente dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

8.311

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI, PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

8.312

CRIMI, BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carico delle» inserire le seguenti: «piccole e medie».

8.313

MUCCHETTI, MARINELLO, LO MORO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; », aggiungere le seguenti: «. Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio è dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

sopprimere la lettera d);

sostituire la lettera f) con la seguente:

«e) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale»;

dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo

l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

g-ter) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.314

MUCCHETTI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per ciascuna camera di commercio e adozione del criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali».

8.315

GENTILE

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento, sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 65.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, a condizione che le proiezioni economico – patrimoniali per almeno i primi tre esercizi finanziari delle camere accorpate assicurino la copertura dei costi e un'attività promozionale almeno pari al trenta per cento del volume della spesa a tal fine sostenuta complessivamente dalle camere accorpate nell'ultimo esercizio finanziario. A tal fine, il decreto legislativo potrà tenere comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio, da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi anche sulla base di costi standard. Le camere di commercio di minori dimensioni in base al numero delle imprese, in sede di accorpamento, sono soppresse e assorbite dalle camere di maggiori dimensioni, gli organi delle quali restano in carica fino alla scadenza legale del loro mandato;

b-bis) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

b-ter) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento;».

8.316

BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;».

8.317

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) ridefinizione delle circoscrizioni, territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;».

8.318

BOCCHINO, BENCINI, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 75 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali».

8.319

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.320

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.321

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dalle attuali 105 a non più di 60» *e le parole:* «sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese».

8.322

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a non più di 60» *con le seguenti:* «a non più di 75» *e sostituire le parole:* «minima di 80.000» *con le seguenti:* «minima di 50.000».

8.323

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a non più di 60» con le seguenti: «a non più di 75» e le parole: «minima di 80.000» con le seguenti: «minima di 50.000».

8.324

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana», con le seguenti: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, provincia autonoma e città metropolitana».

8.325

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana», con le seguenti: «salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e provincia autonoma, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni città metropolitana».

8.326

CARIDI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ogni regione» aggiungere le seguenti: «e città metropolitana».

8.327

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».

8.328

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei territori», aggiungere le seguenti: «in particolare per le aree di confine.».

8.329

CUCCA, LAI, ANGIONI, MANCONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «specificità geo-economiche dei territori, », inserire le seguenti: «in particolare, anche in deroga alle soglie di dimensioni minime, dei territori montani, situati nelle Regioni insulari, privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari.».

8.330

SANGALLI, RUSSO

Al comma 1, lettera b), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».

8.331

DEL BARBA, COLLINA, DALLA ZUANNA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unioni regionali o interregionali» inserire le seguenti: « , con la previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle Camere di Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56;».

8.332

RUTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali sopresse alle Camere di Commercio; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.333

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa le sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie cl ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi; le finalità di cui alla presente lettera sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

8.334

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

- 1) tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;
 - 2) sviluppo del mercato del lavoro;
 - 3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
 - 4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
 - 5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
 - 6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
 - 7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
 - 8) supporto alle politiche agricole e di filiera;
 - 9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi».
-

8.335

BISINELLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compiti e delle funzioni,» inserire le seguenti: «eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche,» e dopo le parole: «di tutela del mercato,» inserire le seguenti: «di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche,».

8.336

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compiti e delle funzioni,» inserire le seguenti: «eliminando e non creando sovrapposizioni di competenze con altre amministrazioni pubbliche,».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche,».

8.337

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «semplificazione amministrativa,» inserire le seguenti: «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,».

8.338

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «semplificazione amministrativa, », inserire le seguenti: «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive, ».

8.339

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato,», inserire le seguenti: «di valorizzazione e di diffusione di informazione economica, di forme di conciliazione e di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti,».

8.340

SANGALLI, RUSSO, DEL BARBA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato,», inserire le seguenti: «promuovendo e supportando le piccole e medie imprese anche ai sensi della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 settembre 2008 COM(2008) 394 e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;».

8.341

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e», con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza», con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.342

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e», con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,», e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza», con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.343

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza», con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali».

8.344

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: « nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

8.400

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti.».

8.345

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «secondo criteri di efficienza da soggetti privati», con le seguenti: «sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

8.346

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

8.347

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;».

8.348

BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1. revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

8.349

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1. revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

8.350

GALIMBERTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

8.351

CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e l'unitarietà di indirizzo» fino alla fine della lettera.

8.352

SANGALLI

Al comma 1, lettera d), infine, sono inserite le seguenti parole: «e attribuzione alle camere di commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa e, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative, delle funzioni di tutela, promozione e supporto delle piccole e medie imprese ai sensi del COM(2008) 394 def. e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180;»

8.353

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.354

BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del

circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.355

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

8.356

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: "prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti";

b) dopo le parole: "limiti al trattamento economico", inserire le seguenti: "degli incarichi e"».

8.357

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».

8.358

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «revisori dei conti», inserire le seguenti: «e da quello di componente di giunta camerale».

8.359

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e delle aziende speciali» con le seguenti: «, delle aziende speciali e delle società partecipate».

8.360

DE PIN, MASTRANGELI, CASALETTO

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo: «Le nomine dei revisori di cui alla presente lettera verranno effettuate attraverso l'estrazione a sorte dal registro previsto dal decreto legislativo n. 39/2010 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze».

8.361

Giovanni MAURO

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai processi in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali, misure idonee ad assicurare anche i diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato, nonché degli oneri previdenziali e di quiescenza posti a carico di alcuni enti camerali in virtù di specifiche norme di carattere regionale, e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura».

8.362

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

8.363

SANGALLI, LO MORO

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «transitoria».

8.364

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività economica all'estero» inserire le seguenti: «da svolgere avvalendosi delle sedi e delle strutture all'estero già facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dello Sviluppo Economico».

8.365

MUCCHETTI, LO MORO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «occupazionali e» con le seguenti: «occupazionali attraverso la previsione, di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente».

8.366

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio».

8.367

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

8.368

SANGALLI, LO MORO

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «sentita l'Unioncamere».

8.369

BISINELLA

Al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».

8.370

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».

8.371

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono

espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577 recanti misure per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 8 prevede una delega al Governo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i dati ISTAT evidenziano per l'inizio del 2015 una forte flessione dell'esportazione dei prodotti italiani ed in particolare risulta che le vendite di prodotti italiani sono diminuite del 2,5 per cento, nei dati i destagionalizzati, rispetto a dicembre 2014, mentre il calo è più consistente se si considera il febbraio 2013;

anche i mercati extra-UE, che fino ad oggi avevano in qualche modo bilanciato la stagnazione del mercato europeo, accusano forti segnali di rallentamento, con un -2,4 per cento rispetto a dicembre e il *surplus Made in Italy*, pur mantenendosi in territorio positivo, risulta in contrazione, riducendosi in un anno di 1,6 miliardi di euro;

fin dalla loro nascita le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) hanno operato e operano proficuamente per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il *Made in Italy* nel mondo attraverso la predisposizione di una rete capillare divenuta parte integrante della comunità d'affari dei Paesi in cui operano;

le, Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) sono 76, operanti in 54 Paesi del mondo, che associano, su base volontaria, 24.000 imprese e hanno sviluppato lo scorso anno più di 300.000 contatti di affari, e sono connesse «a rete» attraverso Assocamerestero realizzando un sistema di promozione delle piccole e medie imprese in particolare con riferimento allo *scouting* di opportunità di affari e lo sviluppo di opportunità di *business*;

questo sistema, radicato sui territori esteri, è divenuto un importante punto di riferimento e permette all'Italia di disporre di una rete capillare all'estero;

le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui

alla tabella C, capitolo 2501 (6.2.1) (4.1.1), del Ministero dello sviluppo economico;

negli ultimi quattro anni la dotazione del capitolo è stata ridotta di oltre il 75 per cento per esigenze di contenimento di finanza pubblica;

sulla base delle percentuali di contribuzione degli scorsi anni, la contribuzione pubblica a favore delle CCIE è oggi meno del 15 per cento rispetto al limite massimo del 50 per cento;

tale circostanza non può che acuire una situazione già difficile che potrebbe essere foriera di situazioni di dissesto in soggetti che, hanno visto, in quattro anni, ridurre il cofinanziamento pubblico a meno di un terzo, mettendo a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane;

che già in sede di discussione del disegno di legge di stabilità 2015 era già stato approvato dalla Commissione bilancio del Senato, con il parere favorevole del Governo, un emendamento che incrementava di 2 milioni di euro il capitolo 2501 da destinare a cofinanziamento dei progetti delle Camere italiane all'estero; tale emendamento però non è stato successivamente inserito nel maxi-emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia in sede di conversione del disegno di legge;

tenuto conto dell'imprescindibile ruolo strategico che in questa fase di assoluta preminenza della componente estera dello sviluppo possono avere le comunità di affari raccolte dalle CCIE, in particolare per favorire la presenza delle piccole e medie imprese sui mercati internazionali;

in ragione dello specifico contributo, di servizio che può venire dalla loro azione già all'interno delle azioni promozionali e dei programmi impostati dal Governo e gestiti dal Ministero dello sviluppo economico, impegna il Governo, in occasione del primo provvedimento utile, a prevedere un idoneo incremento dello stanziamento in favore delle azioni svolte dalle Camere di commercio italiane all'estero, per evitare il depauperamento della progettualità e del ruolo di supporto.

EMENDAMENTI

9.300

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «unificati e coordinati» con le seguenti: «, articolati e coordinati su base territoriale,».

9.301

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati» inserire le seguenti: «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».

9.302

Mario MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati», inserire le seguenti: «e specifici».

9.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e o)» aggiungere, le seguenti: «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

9.304

TORRISI

Al comma 1., lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sostituire le parole «con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».

9.305

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sostituire le parole «con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa ».

9.306

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sopprimere le seguenti parole «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».

9.307

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, »;

2) sopprimere le seguenti parole «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».

9.308

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, ».

9.309

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado, ».

9.310

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

9.311

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;».

9.312

BRUNI

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali».

9.313

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole da: «eventuale confluenza» a: «carriere speciali».

9.314

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «eventuale» e dopo le parole: «confluenza nello stesso ruolo», aggiungere le seguenti: «in specifica sezione».

9.315

PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».

9.316

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: «nel rispetto della loro piena autonomia» inserire le seguenti: «, e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna»;

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: «indipendenti» inserire le seguenti: «, assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».

9.317

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».

9.318

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;».

9.319

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».

9.320

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa» con le seguenti: «con salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa».

9.321

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «speciale».

9.322

BRUNO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «speciale».

9.323

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.324

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.»

9.326

PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali.»

9.327

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da: «attribuzione delle funzioni» fino a: «finanza pubblica».

9.328

MANCUSO

Al comma 1, lettera b), punto 2), sopprimere le parole: «inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;»

9.329

BRUNO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014».

9.330

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «, professionale e tecnica» con la seguente: «, e professionale» e sostituire le parole: «veterinarie e sanitarie» con le seguenti: «della dirigenza tecnica».

9.331

FUCKSIA, CRIMI

Al comma 1, lettera b, numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «É requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno 10 anni;».

9.332

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.333

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.334

CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.335

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

9.336

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale;» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali.».

9.337

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), punto 3) sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo po-

litico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

9.338

CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «così come modificato dall'articolo 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».

9.339

BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

9.340

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

9.341

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

9.342

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione. abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

9.343

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, infine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per cento delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità". Resta fermo l'ultimo capoverso: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

9.344

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

9.345

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

9.346

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le di-

sposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

9.347

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), punto 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

PROPOSTA DI STRALCIO

S9.100

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), stralciare il numero 4).

EMENDAMENTI

9.348

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

9.349

CRIMI, BERTOROTTA, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

9.350

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

9.351

BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

9.352

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

9.353

BRUNI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b) numero 1 del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al numero 1 lettera *b*) e soppressione del precedente albo;

istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti ,nella sezione speciale della dirigenza di cui al numero 1 lettera *b*); Specifica disciplina che contempra l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al numero 1 lettera *b*), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio;

revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali. Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali! direttori amministrativi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;».

9.354

BRUNI

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera *b*) numero 1 del presente articolo con il profilo di segretario generale; con compiti di coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al numero 1 lettera *b*) e soppressione del precedente albo;

specifico disciplina che contempra la confluenza nel suddetto ruolo unico con il profilo di segretario generale, dopo due anni di esercizio effettivo, per i segretari comunali iscritti nella fascia C e dei vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge;

conseguimento del profilo professionale di segretario generale a seguito di corso concorso pubblico nazionale riservato, per il 50 per cento, ai dirigenti di ruolo di cui al numero 3);

Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C.;

obbligo per tutti i comuni, province ed enti di area vasta, città metropolitane, unioni di comuni di nominare un segretario generale, articolando l'idoneità della copertura delle sedi in funzione dell'inquadramento professionale, modifica delle fasce professionali secondo i seguenti criteri: incremento della soglia demografica d'ingresso nelle sedi di segreteria fino a 5.000 abitanti, ovvero sedi di segreteria convenzionate, con non più di tre enti associati, comprese le unioni, fino ad un massimo di 10.000 abitanti; per le altre fasce professionali ridefinire le soglie demografiche e su tale base la classificazione degli enti. Introduzione di limitazioni alle convenzioni di segreteria;

ridefinizione delle funzioni di direzione, coordinamento ed assistenza legale, con attribuzione di specifici poteri organizzativi, di gestione del personale e di impulso, con facoltà di esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia del funzionario o dirigente responsabile del procedimento;

specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza:».

9.355

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura con conseguente diretto transito nei ruoli dell'ANAC/della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri in particolare quelli dell'interno, degli Enti pubblici e degli Enti locali in qualità di dirigenti a tempo indeterminato, senza alcuna modifica dello status giuridico ed economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente; istituzione di un albo della dirigenza apicale e inserimento nell'albo di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi svolge funzione di segretario comunale in base alla categoria di abolizione e nomina obbligatoria dei dirigenti apicali in ogni comune indipendentemente dal numero della popolazione, in fase transitoria possibilità per i segretari comunali in servizio, nelle fasce A e B, di transitare nei ruoli della magistratura contabile e amministrativa previa nomina governativa; modifica della legge 186 del 1982 capo 2° per l'accesso alla magistratura del TAR e introduzione della previsione della nomina governativa per la metà dei posti vacanti di referendario TAR per

i segretari comunali in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio in qualità di segretario comunale di fascia A e B di almeno dieci anni laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione forense, master di secondo livello, partecipazione a corsi di alta specializzazione giuridica e superamento di uno specifico corso concorso abilitativo».

9.356

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: conferma della figura e rivisitazione delle funzioni: nomina ministeriale, formazione semestrale obbligatoria presso la SNA e tutela dell'indipendenza e terzietà rispetto alla parte politica in attuazione vera del principio generale sancito dall'ordinamento della separazione dell'attività di indirizzo e dell'attività di gestione; valorizzazione e legittimazione politica giuridica e culturale della figura del segretario comunale quale presidio di legalità nei comuni affidamento al segretario comunale del ruolo del controllo preventivo sugli atti e sull'attività amministrativa».

9.357

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente »;

b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» a: «soppressione del relativo Albo», con le seguenti: «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;

c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «in tutti gli enti locali[anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previ-

sione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».

9.358

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: «abolizione della figura» e sostituire le parole: «controllo della legalità dell'azione amministrativa» con le seguenti: «controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa».

9.359

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «controllo della legalità dell'azione amministrativa» con le seguenti: «controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa».

9.360

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b), punto 4), dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo».

9.361

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b), punto 4), dopo le parole: «controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», aggiungere le seguenti: «specifica disciplina che preveda

per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.362

CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,» inserire le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) dopo le parole: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «specifica disciplina che preveda per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

e) sostituire le parole: «obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico,

coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti» con le seguenti: «obbligo per tutti gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti»;

f) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.363

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere la seguente frase: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;» , aggiungere il seguente periodo: «specifica disciplina che preveda per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento, dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

d) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

e) sostituire le parole: «obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti» con le seguenti: «obbligo per gli

enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti»;

f) sostituire le parole: «, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.364

AMORUSO, BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) dopo il periodo: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», aggiungere il seguente: «specifica disciplina che preveda per gli attuali dirigenti, confluiti nei ruoli unici di cui al presente articolo e che non siano, stati vincitori del concorso per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la necessità del previo superamento di specifico corso di specializzazione professionale, quale requisito per il conferimento dell'incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

e) sostituire le parole: «obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti» con le seguenti: «obbligo per

tutti gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti»;

f) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.365

AMORUSO, BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

d) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.366

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale».

c) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

d) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.367

CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,» inserire le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente

con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale»;

c) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

d) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.368

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

c) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.369

AMORUSO, BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa» aggiungere le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

c) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione

zione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.370

CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,» inserire le seguenti: «attingendo dai ruoli unici di cui al presente articolo»;

b) sostituire le parole «per un periodo non superiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo di tre anni»;

c) sostituire le parole «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.371

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b), punto 4), sostituire le parole: «di nominare» con le seguenti: «di conferire».

9.372

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b), punto 4), sostituire le parole: «dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive mo-

difiche ed integrazioni, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale».

9.373

SAGGESE, DE PETRIS, FAVERO, PAGANO, RICCHIUTI, RUTA, TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» sono inserite le parole: «attingendo dal ruolo unico di cui al numero 3)»; le parole: «obbligo per i comuni» sono sostituite dalle parole «obbligo per gli enti locali»; dopo le parole: «già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),» sono inserite le parole: «nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge»; sono inserite, in fine, le seguenti parole: «specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;».

9.374

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b), punto 4), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre anni», con le seguente: «per un periodo di tre anni».

9.375

MATTESINI

Al comma 1, lettera b), al numero 4) dopo le parole: «confluiti nel ruolo di cui al numero 3),» inserire le seguenti: «o a segretari delle unioni di comuni e di comunità montane confluiti nel ruolo unico».

9.376

PERRONE, BRUNI

Al comma 1, lettera b), numero 4) apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "obbligo per i Comuni" aggiungere le seguenti: "le Province o gli Enti di area vasta e le Città metropolitane";

b) dopo le parole: "possibilità per" inserire le seguenti: "le Province o gli Enti di area vasta e le Città Metropolitane,"».

9.377

TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.378

AMORUSO, BERNINI

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.379

Giovanni MAURO, COMPAGNONE

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire la frase: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con la frase: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore

della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.380

CRIMI

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e ai vincitori di procedure concorsuali per l'iscrizione allo stesso, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da: «in assenza di specifiche» fino a: «culturali e professionali».

9.382

SAGGESE, DE PETRIS, FAVERO, PAGANO, RICCHIUTI, RUTA, TORRISI

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui al numero 3), nonché per il conferimento e lo durata degli incarichi secondo criteri aggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC;».

9.383

LO MORO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

9.384

MARIO MAURO

Al comma 1, lettera c), punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «e biennale per le dirigenze dei ruoli specifici di cui al comma 1, lettera a)».

9.385

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «e delle autorità indipendenti;», inserire le seguenti: «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per, dirigenti tecnici».

9.386

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: «di carriere speciali e delle autorità indipendenti», inserire le seguenti: «ma con specifiche prove di esame e modalità di svolgimento del corso».

9.387

LO MORO

Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «risoluzione del rapporto di lavoro» sopprimere le seguenti: «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».

9.388

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: «primo triennio di servizio», inserire le seguenti: «da svolgere anche presso istituzioni internazionali o aziende private».

9.389

BRUNI, BRUNO

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: «natura giuridica», inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

9.390

CERONI

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: «natura giuridica», inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n: 165,».

9.391

BISINELLA

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

9.392

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c) punto 3) sostituire le parole: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle lo-

cali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

9.393

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».

9.394

MARIO MAURO

Al comma 1, lettera c) punto 3) dopo le parole: «istituzioni di formazione», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni professionali riconosciute».

9.395

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera c) punto 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali"».

9.396

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere infine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».

9.397

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

9.398

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

9.399

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del relativo adempimento», inserire le seguenti: «, anche presso istituzioni comunitarie e locali e presso organismi privati».

9.400

BISINELLA

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali’’».

9.401

CERONI, PERRONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola nazionale dell’amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

9.402

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.403

DI GIORGI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e, per gli Enti Pubblici di Ricerca, ai dirigenti appartenenti ai ruoli professionali di ricercatore e tecnologo;».

9.404

TARQUINIO, D’AMBROSIO, LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «possibilità di conferire» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi rico-

perti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera *b*), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

9.405

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» con le seguenti: «conferimento degli, incarichi a dirigenti di ruolo, con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».

9.406

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

9.407

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedura con avviso pubblico;» inserire le seguenti: «e successivo esame comparativo di titoli e curriculum dei candidati.».

9.408

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera f), sopprimere la seguente parola: «generali.».

9.409

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche.».

9.410

BISINELLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

9.411

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

9.412

TOCCI

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «decorso il quale il parere si intende acquisito;» inserire il seguente periodo: «Diritto del dirigente, alla scadenza dell'incarico o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell'amministrazione, all'assegnazione di altro incarico dirigenziale nell'ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l'esercizio delle responsabilità connesse all'incarico cessato in base alle norme legislative e contrattuali in vigore.».

9.413

BRUNO

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"».

9.414

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

9.415

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».

9.416

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.417

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «facoltà» inserire le seguenti: «dell'amministrazione competente».

9.418

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «senza procedura selettiva per una sola volta» con le seguenti: «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».

9.419

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per il periodo» inserire le seguenti: «strettamente».

9.420

PERRONE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

9.421

MARIO MAURO

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato».

9.422

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli, obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

9.423

ROMANO, FRAVEZZI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti della sussistenza di un posto in organico e di risorse per la sua copertura stanziata a bilancio da parte dell'ente, possibile riassegnazione del dirigente collocato nelle liste di disponibilità all'ente pubblico di provenienza con inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile;».

9.424

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

9.425

MAZZONI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«con riferimento a quanto previsto dalla lettera g), previsione che la risoluzione del rapporto sia possibile solo nei casi in cui il dirigente sia rimasto senza incarico a seguito di rapporto negativo motivato da parte dei superiori, e comunque dopo aver rifiutato almeno un altro incarico;»

9.426

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1 lettera i) dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» *inserire le seguenti:* «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».

9.427

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi».

9.428

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

9.429

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «, con particolare» fino alla fine.

9.430

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «esclusiva».

9.431

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «attività gestionale» inserire le seguenti: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».

9.432

Mario MAURO

Al comma 1, lettera l) aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici».

9.433

CAMPANELLA, BOCCHINO

All'articolo 9, comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

9.434

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: «e di limiti assoluti della stessa».

9.435

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa.».

9.436

PERRONE

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale.».

9.437

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: «ove possibile.».

9.438

BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un bonus superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

9.439

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

9.440

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «graduale».

9.441

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «ove necessario».

9.442

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, LO MORO

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «in aumento».

9.443

FASANO

Al comma 1, alla lettera n), dopo la parola: «individuale» inserire le seguenti: «i dirigenti pubblici di cui alla lettera a), appartenenti alla prima fascia, hanno facoltà di optare per la cessazione dal servizio purché possiedano, entro il 31 dicembre 2018, almeno anni 64 di età e anni 41 ai fini pensionistici;».

9.444

Mario MAURO

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «necessario», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei dirigenti scolastici».

9.445

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».

9.446

ZUFFADA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

9.447

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «soggetti terzi e imparziali».

9.448

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi, delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

Giovanni MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577 recante: «Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche», 9 nell'ambito dell'esame dell'articolo 9 di riforma della dirigenza pubblica e dell'adozione di norme che istituiscono il ruolo unico dei dirigenti non di ruolo, considerata la necessità di garantire il godimento dei diritti acquisiti ed evitare l'eventuale insorgere di contenziosi in sede giudiziaria con i soggetti aventi qualifica di dirigente al momento della approvazione delle legge e dei decreti delegati,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di disposizioni, anche transitorie, che consentano la confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica.

G9.101

AMORUSO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1577-A recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessi che:

l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), n. 4, del provvedimento in esame, delega il Governo a dettare una specifica disciplina per gli attuali segretari comunali e provinciali di fascia C e per i vincitori di procedure concorsuali in atto al momento di entrata in vigore della presente legge;

l'ultimo concorso bandito per l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali risale al 2009 e vi parteciparono 18.000 candidati. Le preselezioni si svolsero nel 2010, le prove scritte nel marzo 2011 e quelle

orali, su ben 17 materie, tra ottobre e dicembre del 2013. Nel dicembre del 2013 venne approvata la graduatoria dei vincitori (260 sui 18.000 partecipanti iniziali) per svolgere il corso di formazione della durata di un anno per l'iscrizione all'albo;

il corso, iniziato nel gennaio del 2015, è in fase di svolgimento presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione Pubblica e ha l'obiettivo di offrire conoscenze giuridiche, economiche e manageriali di altissimo livello,

impegna il Governo:

in fase di attuazione delle deleghe richiamate in premessa, a garantire, al fine di rispondere alle legittime attese di vincitori della procedura concorsuale in oggetto e di contribuire all'effettivo ricambio generazionale nella dirigenza degli enti locali, che nell'ambito della «specifica disciplina» prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b), n. 4, si preveda una rapida iscrizione all'albo e, per garantire l'effettiva ed immediata immisione in servizio dei vincitori del concorso per segretari comunali, che nel periodo transitorio di tre anni, previsto dallo stesso articolo 9, sia loro consentito di esercitare effettivamente l'attività di segretario comunale o funzioni equivalenti.

G9.102

BONFRISCO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premessi che:

– nel riordino della dirigenza pubblica di cui all'articolo 9 del richiamato provvedimento, è prevista l'abolizione della figura del segretario comunale;

– in oltre il 90% dei comuni italiani – quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'organizzazione amministrativa è composta dal Segretario comunale, dai responsabili degli uffici e da altri collaboratori senza qualifica di dirigente;

– l'unica figura dirigenziale è, quindi, costituita dal segretario comunale, la cui funzione prioritaria è di consulenza giuridica, oltre alle funzioni previste dall'articolo 97 del TUEL ed a quelle relative alla trasparenza ed all'anticorruzione, di cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 33 del 2013

considerato che:

– il segretario comunale, storicamente parte integrante delle autonomie locali, è il primo collaboratore dell'amministrazione comunale,

svolgendo una funzione centrale di garanzia e direzione complessiva dell'ente;

– l'abolizione di tale figura creerebbe un vulnus al buon andamento delle amministrazioni locali lasciando gli enti stessi privi di una dirigenza apicale in possesso di specifiche competenze, necessarie per ricoprire il ruolo di vertice dell'ente;

– contro l'abolizione di tale figura professionale si sono espressi da numerosi organi regionali, sindaci e amministratori locali e che il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione ha recentemente dichiarato che i segretari comunali possono svolgere un ruolo essenziale di consulenza, controllo e vigilanza collaborativa nella lotta alla corruzione

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad abrogare le norme contenute nell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), n. 4 dell'as 1577, provvedendo altresì a rivedere la figura del segretario comunale, rafforzandone la funzione essenziale per il buon andamento delle amministrazioni locali e facendone un irrinunciabile presidio di legalità all'interno degli enti locali.

G9.103

MAZZONI

Il Senato,

in sede di discussione del ddl in oggetto, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e sulle modalità di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

lo stesso articolo, alla lettera *g*), fa riferimento ai dirigenti privi di incarico, per i quali è prevista la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità;

non appare chiara la finalità della norma che contrasta, tuttavia, insanabilmente, con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione che la stessa Corte (sent. 351/2008) ha ritenuto violato da disposizioni che prevedano l'automaticità della risoluzione del rapporto di lavoro e che prescindano dall'accertamento dei risultati conseguiti;

quand'anche, tuttavia, non dovesse ritenersi invocabile il parametro costituzionale dell'articolo 97 della Costituzione, resterebbe sicuramente violato l'articolo 35 della stessa Carta, il cui rispetto postula che il licenziamento consegua all'accertamento di una qualsivoglia, ma grave, forma di responsabilità a carico del lavoratore;

la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cioè il licenziamento) può; ritenersi costituzionalmente compatibile solo se si

fonda sull'addebito al lavoratore di gravi inadempienze, inerenti alla violazione dei suoi obblighi contrattuali, ma non se si basa sulla incolpevole mancanza di mansioni da svolgere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la risoluzione del rapporto sia possibile solo nei casi in cui il dirigente sia rimasto senza incarico a seguito di rapporto negativo motivato da parte dei superiori, e comunque dopo aver rifiutato almeno un altro incarico.

EMENDAMENTI

9.0.300

BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Status giuridico ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2) lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3) lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4) le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5) la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e conside-

rando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività ai competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6) l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7) la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

8) la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi collegiali, di governo e di programmazione e consulenza scientifica degli EPR e delle regole di condotta;

c) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta».

9.0.301

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2) lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3) lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4) le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5) la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6) l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7) la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

8) la fruizione di periodi sabatici;

b) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi collegiali di governo e di pro-

grammazione e consulenza scientifica degli EPR e delle regole di condotta;

c) promozione di tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR al fine di armonizzarli alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta.

3. Nell'ambito della delega di cui al presente articolo, con medesimo decreto legislativo o con ulteriore decreto da emanarsi entro il limite temporale di cui al comma 1, il governo è delegato ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto a quello della pubblica amministrazione, che, inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli ex ante ed il rafforzamento di quelli ex post, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a budget e l'adozione di best practices internazionali.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un idoneo comparto con una corrispondente area separata per ricercatori e tecnologi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.302

BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi volti ad istituire lo statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inquadrare la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca e lo stesso reclutamento;

b) definire le regole del nuovo comparto improntandole a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli ex ante ed il rafforzamento di quelli ex post;

c) razionalizzare i vincoli limitando li esclusivamente a quelli di tipo a budget;

d) coordinare la normativa nazionale con le best practices internazionali.».

9.0.303

BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

La contrattazione nazionale per il personale degli Enti Pubblici di Ricerca si svolge in un idoneo comparto con una corrispondente area separata per ricercatori e tecnologi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 10.

10.300

BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

10.301

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

10.302

BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale», con le seguenti: «anche al fine di creare le migliori condizioni per la conciliazione tra tempo dedicato al lavoro e tempo per cure parentali connesse a situazioni già regolate da disposizioni specifiche».

10.303

CASTALDI, CRIMI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale», con le seguenti: «anche al fine di creare le migliori condizioni per la conciliazione tra tempo dedicato al lavoro e tempo per cure parentali connesse a situazioni già regolate da disposizioni specifiche».

10.304

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a partecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».

10.305

BONFRISCO

Al comma 3, dopo le parole: «e per l'adozione» inserire le seguenti: «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

10.306

CASTALDI, CRIMI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La direttiva di cui al precedente periodo è adottata entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

10.307

CASTALDI, CRIMI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La direttiva di cui al precedente periodo è adottata entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

10.308

BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PETRIS

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi"».

10.0.300

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono";

2. Al comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"a) età non superiore a trenta anni;"

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"b) età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

10.0.301

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.».

10.0.302

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.».

Art. 11.

11.300

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.301

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».

11.302

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);».

11.303

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);».

11.304

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) piccole e medie imprese».

11.305

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) piccole e medie imprese».

11.306

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) agricoltura».

11.307

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) agricoltura».

11.308

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) salute;».

11.309

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) salute;».

11.310

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

11.311

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

11.312

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ambiente;».

11.313

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ambiente;».

11.314

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) edilizia;».

11.315

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fisco;».

11.316

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fisco;».

11.317

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

11.318

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i

principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».

11.319

BISINELLA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

11.320

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

11.321

CERONI, PERRONE

Al comma 4, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

11.322

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

11.323

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLO, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, ROSSI, ZANONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e moti-

vazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

11.324

D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 12.

12.300

BRUNO

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

12.301

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

12.302

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «valorizzare», inserire le seguenti: «in misura comunque non superiore alla metà d punteggio totale».

12.303

SACCONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con le amministrazioni pubbliche, », inserire le seguenti: «purché l'accesso sia avvenuto a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica».

12.304

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

12.305

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,in una percentuale non inferiore al 50 per cento».

12.306

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «nonché della residenza qualora tale requisito sia condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».

12.307

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti possa essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».

12.308

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente a-bis):

«a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

12.309

COMPAGNONE

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) Coloro che hanno prestato servizio, in posizione di comando da oltre un anno presso enti ministeriali, a richiesta possono transitare nei ruoli del Ministero presso cui sono stati comandati».

12.310

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50 per cento dei medesimi; al fine di rendere più equa, l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini, temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario as-

sicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

12.311

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento»;».

12.312

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento»;».

12.313

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «revisione delle modalità di espletamento degli stessi», inserire le seguenti: «garantendo l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento, la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche nonché;».

12.314

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «commissioni» inserire le seguenti parole: «, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori di un punteggio valutato tanto maggiore quanto migliore risulti la posizione in graduatoria, punteggio che può essere poi esportabile come titolo aggiuntivo in concorsi per lo stesso profilo professionale».

12.315

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», con le seguenti: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

12.316

CRIMI, PUGLIA, LO MORO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;».

12.317

FUCKSIA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».

12.318

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».

12.319 (testo 2)

CUOMO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, dopo le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;» il seguente periodo: «previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e aventi graduatorie in vi-

gore alla data di approvazione del presente decreto delegato, di precisi meccanismi, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, per l'introduzione di norme di valenza transitoria finalizzate esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche in tempi certi e rapidi, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge».

12.320

PERRONE, BRUNO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

12.321

BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

12.322

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

12.323

CERONI, PERRONE, BRUNO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

12.324

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* consulenza in materia di contrattazione integrativa» *inserire le seguenti:* «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l’orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;

b) *sopprimere le parole da:* «definizione delle materie escluse»
fino a: «negoziali»;

c) *inserire la seguente lettera:*

«d-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi

di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».

12.325

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», inserire le seguenti: «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».

12.326

SACCONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» aggiungere le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

12.327

SACCONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

12.328

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevanza deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».

12.329

GAETTI

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «con la previsione del» con le seguenti: «fermo restando il».

12.330

SCAVONE, COMPAGNONE

All'articolo 12, lettera f), sostituire le parole: «con la previsione del» con le seguenti: «fermo restando il».

12.331

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *f*), dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera *l*), dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) sostituire la lettera *o* con la seguente:

«*o*) razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

12.332

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.333

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo».

12.334

SACCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

12.335

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, LO MORO, PEZZOPANE, PUPPATO, SANTINI, SCALIA, VATTUONE

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) previsione di incentivi contrattuali e normativi per favorire, tra le nuove assunzioni a tempo indeterminato attuate ai sensi della normativa vigente, l'adozione di contratti a tempo parziale in via definitiva senza possibilità di reversibilità;

h-ter) previsione di incentivi contrattuali e normativi per favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta,

da tempo pieno a tempo parziale in via definitiva senza possibilità di reversibilità;

h-*quater*) gli incentivi di cui alle lettere h-*bis*) e h-*ter*) sono previsti, qualora onerosi, in quanto assicurati dai risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera h-*ter*)».

12.336

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente lettera:

«h-*bis*. previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, garantendo attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, l'invarianza della contribuzione previdenziale e a parità della contribuzione previdenziale in godimento, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato, previa verifica della piena copertura delle connesse spese di retribuzione e di contribuzione previdenziale per effetto della riduzione della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo e della a tali fini ridotta retribuzione del personale di nuova assunzione. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non può comunque causare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche».

12.337

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».

12.338

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-*bis*) al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una

normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento, definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

12.339

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

12.340

MORONESE, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie».

12.341

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.342

CERONI, PERRONE, BRUNO

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.343

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni».

12.450

VOLPI

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «confronti» inserire le seguenti: «nonché sviluppo di sistemi di misurazione del valore consumato o creato dalle amministrazioni pubbliche nel contesto socio economico di riferimento».

12.451

VOLPI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «ciclo di bilancio» inserire le seguenti: «e l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza».

12.344

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) introduzione di un sistema di valutazione delle performance e dei risultati dei dipendenti pubblici in cui possano partecipare i cittadini attraverso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;».

12.345

ICHINO, LEPRI, FAVERO, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «ridefinizione – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – delle competenze dell'ufficio dirigenziale per la gestione delle risorse umane, al fine di attribuire al suo direttore anche i seguenti compiti: individuazione delle situazioni di eventuale eccedenza di organico e attivazione della procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 1.65/2001; controllo degli indici di presenza e di produttività del personale dei diversi uffici e servizi; attivazione dei procedimenti disciplinari per violazioni che incidano sulla qualità dei servizi resi ai cittadini; promozione dell'azione disciplinare per le violazioni più gravi non rientranti nel caso di cui al periodo precedente, dinnanzi ad una commissione composta, oltre che da lui, da un presidente nominato dall'organo politico di vertice e da un soggetto di garanzia per il personale interessato.»

12.346

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

12.348

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «, attraverso» fino alla fine della lettera.

12.349

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «, attraverso» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

12.350

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «attraverso» con le seguenti: «escludendo comunque».

12.352

BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) previsione per i dipendenti pubblici, della magistratura ordinaria ed amministrativa e delle Autorità amministrative indipendenti, che in caso di comando, ovvero in posizione di fuori ruolo, presso altra amministrazione non possano godere di indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza».

12.353

CERONI, PERRONE, BRUNO

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferi-

mento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.354

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Alla lettera c), dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

12.355

SACCONI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate;».

12.356

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) riconoscimento ai Comuni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30 per cento delle risorse disponibili, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità. Prevedere che le assunzioni effettuate in violazione del presente criterio sono nulle».

12.357

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) prevedere che nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possano procedere a nuove assunzioni e debbano provvedere ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Prevedere, inoltre che non sia richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

12.358

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) al fine di favorire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero prevedere che nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, sia consentito il distacco del medesimo personale presso le società ed aziende partecipate».

12.359

SACCONI

Al comma 1, aggiungere, alla fine, la seguente lettera:

«q-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione

collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva».

ORDINI DEL GIORNO

G12.100

CUOMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»

premesso che:

le linee programmatiche esposte in più occasioni dal Governo e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione vanno nella direzione di promuovere un «ricambio generazionale» nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso riformulazioni del *turnover* e delle sue precedenti limitazioni;

l'articolo 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, inserivano nella vigente normativa modifiche al *turnover* per l'accesso alla pubblica amministrazione;

il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato un monitoraggio, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;

gli esiti dello stesso monitoraggio hanno rappresentato una situazione allarmante circa il numero dei vincitori di concorso pubblico in attesa di assunzione sull'intero territorio nazionale tra enti locali e amministrazioni dello Stato. Nello specifico i «vincitori da assumere» sono ad oggi 3.073 mentre gli «idonei all'eventuale assunzione» sono 84.146;

lo stesso monitoraggio risulta essere parziale ed incompleto come testimonia una diffida pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine, ad esempio, al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi 26 posti di categoria «A», parametro retributivo F1, nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, indetto con decreto del segretario generale dell'11 novembre 2010 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n. 93, del 2010 le cui graduatorie, perfettamente valide e vigenti non appaiono nei dati diffusi successivamente al monitoraggio;

il disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (AS 1577) prevede

l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche;

considerati:

la rilevante centralità del tema dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione, uno dei punti principali nella riforma della pubblica amministrazione;

il doveroso rispetto del dettato costituzionale che all'articolo 97 prevede, l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni in maniera esclusiva attraverso procedure concorsuali;

l'insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per decine di migliaia di vincitori di concorsi pubblici che non vedono riconosciuto un diritto soggettivo all'assunzione dopo aver espletato e vinto un concorso pubblico bandito da amministrazioni statali e/o enti locali;

alcune specifiche e peculiari situazioni di particolare gravità ed emergenza, come quella in cui versa, a titolo di esempio, il Comune di Roma, nell'ambito del quale l'assorbimento, secondo i piani assunzionali presentati dall'amministrazione, di 1.995 vincitori di concorso pubblico per 22 profili professionali bandito nel 2010, avverrebbe in almeno 12 anni a partire dall'anno in corso,

impegna il Governo:

ad adottare puntuali ed efficaci provvedimenti normativi, anche di carattere derogatorio rispetto all'attuale quadro legislativo, al fine di riconoscere celermente diritti, ad oggi negati, a decine di migliaia di cittadini italiani, vincitori di procedure selettive pubbliche nelle amministrazioni statali e negli enti locali e per favorire il «ricambio generazionale» nella pubblica amministrazione.

G12.101

SCAVONE, COMPAGNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

il decreto legge 31 agosto 2013, n.101 – recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni«- convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, all'articolo 4, comma , 10-*bis*, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 12, legge 638/83, in liste speciali ad esaurimento e l'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 ha stabilito che l'INPS, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti per malattia deve avvalersi, in via prioritaria, dei medici di controllo inseriti nelle liste speciali ad esaurimento;

considerato che questi professionisti, pur intrattenendo un rapporto pluriennale con l'Ente previdenziale, a causa della tipologia libero professionale non possono fruire di nessuna tutela sociale (sicurezza economica, contributi previdenziali, malattia, permessi retribuiti, infortunio, ecc.) ed è assolutamente non più rinviabile, quindi, provvedere a riformulare la natura giuridica del rapporto in essere, come già indicato nella premessa del DM 8 maggio 2008, che ne consenta la definitiva stabilizzazione, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente;

tenuto conto che con la delega in esame i medici fiscali INPS svolgeranno gli accertamenti medico legali sulla totalità dei lavoratori;

tenuto conto che nel corso dell'audizione riguardante «l'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia», condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014, il Sottosegretario di Stato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha riferito che:

«Con riferimento alla natura giuridica del rapporto, si potrebbe valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo i canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali»

Per quanto sopra premesso, il Senato, in fase di attuazione della delega in esame e successiva emanazione della normativa secondaria

impegna il Governo:

in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali ad assicurare la ridefinizione, secondo criteri che garantiscano la stabilità, della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite dall'INPS.

G12.102

PUGLIA

Il Senato,

premessi che:

al fine di assicurare il graduale riequilibrio economico di un Ente Locale in squilibrio finanziario a norma del comma 1 dell'articolo 243-*bis* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il comma 8 dello stesso decreto prevede alla lettera *d*) che per tutto il periodo di durata del Piano Pluriennale di Riequilibrio di cui comma 5 del predetto articolo 243-*bis* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243 comma 1. Tale controllo, demandato alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, si esercita, secondo quanto previsto dall'art. 243bis, in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria degli atti

che riguardano la dotazione organica dell'Ente nonché le nuove assunzioni,

considerato che:

la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali deve valutare se la dotazione organica e le assunzioni del personale dell'Ente deficitario siano compatibili, sotto il profilo economico-finanziario, con le previsioni del Piano di Riequilibrio di cui comma 5 del predetto articolo 243-*bis* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E questo al fine di evitare che l'incremento del costo del personale possa compromettere le finalità di riequilibrio economico perseguite dal Piano di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sotto tale profilo, quindi, i poteri di controllo della Commissione si limitano ad una verifica di compatibilità finanziaria degli atti di gestione del personale, non essendo ovviamente ipotizzabile l'esercizio di un controllo di altra natura e, cioè, un controllo di legittimità sugli atti degli Enti Locali, da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato ovvero effettuare valutazioni di carattere tecnico-discrezionale.

La norma ha attribuito alla Commissione poteri eccezionali di verifica di compatibilità finanziaria degli atti di gestione del personale che derogano al principio generale dell'autonomia degli Enti locali, sancita dalla riforma del Titolo V della Costituzione, poteri che sono giustificati dalla necessità di assicurare la coerenza finanziaria dell'ordinamento, unitariamente considerato,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune disposizioni al fine di intervenire per evitare che la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali travalichi i perimetri dei poteri attribuiti dalla legge evitando così qualsivoglia attribuzione di poteri di controllo di legittimità sugli atti degli Enti locali, che se compiuti violerebbero così la Costituzione, sottoponendo gli Enti locali a controlli che non sono più previsti dall'ordinamento.

G12.103

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

premesso che:

l'articolo 1, comma 258, della legge di stabilità per il 2015 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recanti disposizioni relative a talune promozioni conferite al personale militare o alla vigilia

del collocamento in ausiliaria o nella riserva per cessazione dal servizio, o successivamente a tale data;

detta abrogazione potrebbe ingenerare diseguaglianze di tipo «orizzontale» tra il Personale delle Forze armate che, cessato dal servizio prima del 1° gennaio 2015, ha usufruito dei benefici previsti nei richiamati articoli del decreto legislativo n. 66 del 2010 e il Personale che, pur essendo in una medesima condizione di servizio e di carriera, ha cessato o cesserà dal servizio successivamente a quella data senza usufruire degli stessi benefici,

considerato che:

per un congruo numero di Militari in servizio, la promozione decorrente dal giorno precedente quello della cessazione dal servizio, già prevista dal citato decreto legislativo, non comportava alcun onere aggiuntivo di carattere economico per l'Amministrazione,

come premesso, le norme abrogate prevedevano, altresì, un'altra tipologia di promozione legata alla cessazione dal servizio, quella c.d. «del giorno dopo», ossia una volta collocati in ausiliaria, nella riserva che, come la fattispecie sopra ricordata, non comportava alcun onere aggiuntivo di carattere economico per l'Amministrazione, ma costituiva un mero riconoscimento per l'impegno professionale profuso durante una carriera di quasi 40 anni effettivi trascorsi al servizio del Paese;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di emanare adeguate disposizioni volte a ripristinare, per tutto il Personale delle Forze Armate che cessa dal servizio, la norma che prevede la promozione cosiddetta «del giorno dopo»;

ovvero, al fine di evitare la diseguaglianza orizzontale citata in premessa ed il sorgere di un potenziale stato di contenzioso, ripristinare in via transitoria l'efficacia delle norme contenute negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per il solo Personale che abbia pari grado e pari ruolo già fruitore dei benefici previsti dai medesimi articoli.

EMENDAMENTI

Art. 13.

13.300

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché alla quotazione in borsa».

13.301

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica,».

13.400

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».

13.302

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».

13.303

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello».

13.304

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

13.305

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantire l'autonomia rispetto agli enti proprietari, ».

13.306

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera d) sostituire le parole: «di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati», con le seguenti: «e regole mediante contrattazione integrativa»;

2) alla lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento»;

3) alla lettera l), numero 5) aggiungere, in fine, le parole: «a partire dai contratti di filiera».

13.307

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la loro pubblicità e accessibilità».

13.308

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) comparazione annuale da parte degli enti proprietari del costo delle prestazioni fornite con il costo standard definitivo dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e accessibilità dei relativi dati;».

13.309

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

13.310

PERRONE, BRUNO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

13.311

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale commissariamento».

13.312

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «con eventuale commissariamento» con le seguenti: «previo loro commissariamento».

13.313

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, lettera l) punto 1), dopo le parole: «e per l'internalizzazione» inserire le seguenti: «, definizione dell'ambito di attività in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dalla normativa comunitaria.».

13.314

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera l), numero 2, dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».

13.315

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Al comma 1, lettera l) dopo il numero 3), inserire il seguente: «3-bis. Per la società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

13.0.100

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

13.0.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

PROPOSTE DI STRALCIO

S14.100

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS, BIGNAMI

Stralciare l'articolo.

S14.101

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

14.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

14.301

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.».

14.302

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 11», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore.».

14.303

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 11» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.».

14.304

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «la sostenibilità ambientale» e alla lettera c) aggiungere in fine le parole: «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a)».

14.305

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

14.306

CERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.307

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.308

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.309

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio idrico».

14.310

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

14.311 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui comprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione diretta da parte degli enti pubblici».

14.312

CERONI

Al comma 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole da: «della disciplina generale» fino a: «compresa la definizione»;

b) dopo le parole: «o esclusivi,» aggiungere le seguenti: «per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale».

14.313

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'U-

nione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011» *con le seguenti*: «individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, con risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011 e confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.314

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011» *con le seguenti*: «escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi il 12 e 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.315

CAMPANELLA, BOCCHINO

All'articolo 14, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «, tenendo conto dell'esito» *con la seguente*: «e».

14.316

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «tenendo conto» *con le seguenti* «nel rispetto».

14.317

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali

di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.318

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

14.319

CERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.320

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

14.321

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

14.322

CERONI

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

14.323

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.324

NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.325

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico».

14.326

NUGNES

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico».

14.327

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

14.328

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1; dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

14.329

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

14.330

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

14.331

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi».

14.332

CERONI

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

14.333

CERONI

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).

14.334

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1) sopprimere la lettera m).

14.335

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

14.336

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

14.337

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

14.338

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».

14.339

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

14.340

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di formulare indirizzi per le amministrazioni pubbliche e le società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

14.341

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

Al comma 1, la lettera p), inserire in fine le seguenti parole: «comunque non superiori a quelli già previsti dalla legislazione vigente».

14.342

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

14.343

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo lettera r), aggiungere la seguente: «r-bis) eliminazione delle società e delle partecipazioni, societarie quando viene verificata la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali attraverso la liberalizzazione di tutte le attività economicamente compatibili con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio, salvo l'ipotesi in cui l'applicazione delle regole di concorrenza non ostacolino, in diritto o in fatto, la speciale missione dell'ente pubblico».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577), in riferimento alla delega contenuta all'articolo 14,

impegna il Governo:

a riconoscere la natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici.

EMENDAMENTI

Art. 15.

15.300

VOLPI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

15.301

CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni».

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere a) e b)».

15.302

TOMASELLI, RUSSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sopprimere le parole: «per l'abrogazione o»;*
 - b) sopprimere la lettera b).*
-

15.303

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e fino al 1° marzo 2013».

15.304

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che devono essere modificate» con le seguenti: «i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» con le seguenti: «abrogate tacitamente o implicitamente»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative».

15.305

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi» inserire le seguenti: «, in quanto abrogate tacitamente o implicitamente,».

15.306

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativa o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perché superate da disposizioni sopravvenute».

15.307

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».

15.308

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b-ter) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

b-quater) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di misure sanzionatorie previste da disposizioni legislative».

15.309

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali».

15.310

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» con le seguenti: «modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

15.311

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».

15.312

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

15.313

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.314

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».

15.315

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «I pareri sono» inserire le seguenti: «vincolanti e devono essere».

15.316

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;

b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «ulteriori trenta giorni».

15.317

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLO, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, ROSSI, ZANONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camera con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

15.318

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».

15.319

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

15.320

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».

15.321

SILVESTRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) All'articolo 1 del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ed il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate".».
